



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 6 IN SEDUTA DEL 17/1/2018

OGGETTO	Piano di razionalizzazione e riqualificazione della spesa per il triennio 2018/2020
---------	---

Nell'anno duemiladiciotto addì 17 del mese di gennaio alle ore 12:45 nella Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Alla discussione del presente punto all'ordine del giorno, risultano presenti i signori:

			Presente	Assente
1	Ferro Alessandro	Presidente	X	
2	Veronese Marco	Vice Sindaco	X	
3	Trapella Patrizia	Assessore		X
4	Messina Elga Rita Sebastiana	Assessore	X	
5	D'Este Angela	Assessore	X	
6	Stecco Daniele	Assessore	X	
7	Penzo Isabella	Assessore	X	
TOTALE			6	1

Partecipa alla seduta il dott. Targa Michela Segretario Generale del Comune.

Il sig. Ferro Alessandro nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e riconosciuta la validità della adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- 1) l'art. 2, comma 594, della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (Legge Finanziaria 2008), prevede l'obbligo, per le Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, di adottare piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:
 - a. delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
 - b. delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
 - c. dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali;
- 2) il comma 595 della predetta norma, prescrive l'indicazione, nei piani di cui al precedente punto 1), delle misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze;
- 3) il comma 596 della predetta norma, stabilisce che, qualora gli interventi di cui al comma 594 implicino la dismissione di dotazioni strumentali, il piano è corredato della documentazione necessaria a dimostrare la congruenza dell'operazione in termini di costi e benefici;
- 4) il comma 597 della norma sopra citata prevede che, a consuntivo annuale, le amministrazioni trasmettano una relazione al riguardo agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei Conti competente;
- 5) il comma 598 della medesima norma, prescrive che il piano in oggetto sia reso pubblico con le modalità previste dall'art. 11 del D.Lgs. n. 165/2001 e dall'art. 54 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. n. 82/2005;
- 6) l'art. 16 del D.L. n. 98/2011, conv. nella Legge n. 111/2011, prevede che le Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, possono adottare entro il 31 marzo di ogni anno Piani Triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche. Detti piani, da aggiornare annualmente, indicano la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessata e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari;
- 7) -i piani di razionalizzazione consistono nell'analisi e relativa predisposizione delle misure adottabili dall'Ente al fine di conseguire economie o risparmi aggiuntivi rispetto a quelli già previsti dalla normativa vigente (a titolo esemplificativo quelli previsti dall'art. 6 del D.L.

- n.78/2010). Attraverso i piani di razionalizzazione di cui all'art. 16 del D.L. n.98/2011 si può, pertanto, procedere alla razionalizzazione, con conseguente riduzione della spesa di un ente locale, coinvolgendo il personale dipendente, soggetto indispensabile per rendere attuabili le misure proposte e consolidare nel tempo i benefici effetti dalle stesse introdotti;
- 8) i risultati attesi, in termini di riduzione della spesa mediante misure di razionalizzazione non devono consistere in una riduzione della qualità dei servizi ma, al contrario, in un loro incremento quali-quantitativo, a cui si accompagna una riduzione dei costi;
 - 9) solo in presenza di effettivi risparmi di spesa sarà possibile incrementare, in caso di rispetto della spesa di personale e degli altri vincoli normativi in materia, il fondo per la contrattazione decentrata. Il parametro di riferimento sarà la spesa storica rapportata alla stabile riduzione (intesa come minore spesa destinata a consolidarsi) che dette misure di razionalizzazione avranno comportato;
 - 10) i risparmi prodotti dai piani devono a consuntivo essere oggetto di verifica da parte del responsabile del Servizio Finanziario e certificati dal Collegio dei Revisori dei Conti e, solo in caso di riscontro positivo, possono, in quota parte, essere inseriti nel fondo per la contrattazione decentrata e, distribuiti al personale in base a quanto disposto dal sistema di valutazione del personale adottato dal Comune di Chioggia e secondo quanto definito in materia in sede di relazioni sindacali;
 - 11) con i risparmi ottenuti con i piani di razionalizzazione, è altresì possibile recuperare "eventuali" irregolarità inerenti l'errata quantificazione e utilizzazione dei fondi incentivanti (precedenti il 2013), solo qualora gli Enti abbiano rispettato i vincoli legislativi, finanziari e contrattuali e adeguato i contratti alla disciplina contenuta nel D.Lgs. n.150/2009, ai sensi dell'art.4 del D.L. n.16/2014, come da chiarimenti contenuti nella nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 12 agosto 2014 (vistata dalla Corte dei Conti il 5 settembre 2014), in merito alle modalità attuative del richiamato art.4 D.L. n.16/2014;

PRECISATO CHE, in particolare, con l'art.16, c.4 – 5 e 6 del D.L. 6.7.2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15.7.2011 n.111 è stata introdotta una specifica normativa al fine del contenimento della spesa pubblica, prevedendo la possibilità in capo alle singole Amministrazioni – ivi compresi gli Enti Locali- di attuare specifici piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, con la precisazione che gli eventuali risparmi possono essere destinati ai dipendenti, nella misura e alle condizioni prescritte, attraverso l'incremento del Fondo delle risorse decentrate;

CHE la richiamata normativa prevede quanto segue:

Comma 4.

“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono adottare entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche. Detti piani indicano la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari.”

Comma 5.

“In relazione ai processi di cui al comma 4, le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente, dall'articolo 12 e dal presente articolo ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica, possono essere utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 50 per cento, per la contrattazione integrativa, di cui il 50 per cento destinato alla erogazione dei premi previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. La restante quota è versata annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti di competenza regionale o delle provincie autonome di Trento e di Bolzano, del SSN. Le risorse di cui al primo periodo sono utilizzabili solo se a consuntivo è accertato, con riferimento a ciascun esercizio, dalle amministrazioni interessate, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani di cui al comma 4 e i conseguenti risparmi. I risparmi sono certificati: ai sensi della normativa vigente, dai competenti organi di controllo. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Ministeri la verifica viene effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per il tramite, rispettivamente, dell'UBRRAC e degli uffici centrali di bilancio e dalla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica.”

Comma 6.

“I piani adottati dalle amministrazioni sono oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative.”

RILEVATO CHE:

- i suddetti piani devono indicare la spesa storica, sostenuta a legislazione vigente, per ciascuna delle voci di spesa interessate, nonché i correlati obiettivi di risparmio in termini fisici e finanziari;
- è facoltà dell'Amministrazione utilizzare le eventuali economie aggiuntive, effettivamente realizzate su base annua rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente, nell'importo massimo del 50% per la contrattazione integrativa, di cui il 50% destinato alla erogazione dei premi previsti dall'art.19 e 31, comma 2 del D.Lgs. n.150/2009, attraverso il sistema della distribuzione a fasce da leggersi in combinato disposto con l'art.6 del D.Lgs. n.141/2011;
- le suddette economie aggiuntive sono utilizzabili solo se a consuntivo è accertato, con riferimento a ciascun esercizio, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei Piani, approvati secondo le previsioni di cui al comma 4 dell'art.16 del D.L. n.98/2011;
- dette economie devono essere certificate, ai sensi della normativa vigente dal Collegio dei Revisori;

PRESO ATTO che l'art.6, comma 1, primo capoverso, del D.Lgs. 1/8/2011 n.141 ha disposto il rinvio della differenziazione retributiva per “fasce” alla tornata di contrattazione successiva a quella relativa al quadriennio 2006/2009 con l'effetto di rendere inutilizzabile, fino ad allora, la suddetta quota di risparmi;

VERIFICATO, ALTRESÌ che al fine di evitare tale effetto preclusivo il medesimo art.6, c.1 del D.Lgs. n.141/2011 ha previsto, nel secondo capoverso, la “possibilità di utilizzare le economie

aggiuntive di cui all'art.16, c.5 del D.L. n.98/2011 per le finalità indicate negli artt. 19, c.2 e 31, c.2 del D.Lgs. n.150/2009, ossia ai fini della differenziazione retributiva, ancorchè non in fasce”;

STABILITO CHE la novità introdotta dalla suddetta norma rappresenta uno stimolo per le pubbliche amministrazioni per una diversa allocazione della spesa pubblica, finalizzata al contenimento dei costi, consentendo di recuperare risorse per finanziare la contrattazione decentrata integrativa e a compensare una maggiore prestazione lavorativa richiesta ai lavoratori in termini qualitativi e quantitativi;

PRESO ATTO dei vincoli al trattamento economico accessorio del personale degli EE.LL. imposti dall'art. 1, comma 236, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) che testualmente recita: *“Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.”*

CHE i pareri ed i pronunciamenti in materia di risparmi del Piano Triennale di razionalizzazione (PdR), destinabili ad incrementare le risorse decentrate dai quali emerge una situazione di complessiva uniformità da parte di tutti i Soggetti che si sono espressi in materia (Sezione Regionale della Corte dei Conti del Veneto del n.513/2012/PAR; sezione pareri n.531 e 532/2012; Sez.Reg. Liguria con delib. n.99/2012; Sez. Reg. di controllo per l'Emilia Romagna con delib. n.398/2012/PAR; e la Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 2/2013, sulla base di una richiesta della Corte dei Conti del Piemonte di cui si riportano le conclusioni: *“In coerenza con i vincoli delineati dall'art.9, commi 1 e 2-bis, del D.L. 31 maggio 2010 n.78, convertito con modificazioni, in legge 30 luglio 2010 n.122, la possibilità concreta di integrare le risorse finanziarie variabili destinate alla contrattazione decentrata integrativa in deroga al tetto di spesa previsto dal comma 2-bis, è subordinata al conseguimento di effettive economie di spesa risultanti dai processi di attuazione dei Piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui ai commi 4 e 5 dell'art.16 del D.L. 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011, n.111, quale effetto di specifiche iniziative volte al raggiungimento di puntuali obiettivi di incremento della produttività individuale del personale interno all'Amministrazione da realizzare mediante il diretto coinvolgimento delle unità lavorative in mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro”*. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (Mef) con nota prot.n.65233 del 20 luglio 2012 ha inoltre affermato che le risorse derivanti dall'applicazione dell'art.16, commi 4 e 5, del D.L. n.98/2011, non vanno considerate nei computi relativi al rispetto di quanto previsto dall'art.9, comma 2-bis, del D.L. n.78/2010), da cui si evince con chiarezza che le eventuali economie aggiuntive scaturite dai piani triennali di razionalizzazione e di riqualificazione della spesa, effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente ed accertate a consuntivo, possono essere impiegate per il 50% nella contrattazione decentrata e che le sopramenzionate economie devono ritenersi escluse dall'applicazione del limite di cui all'art.9, comma 2-bis, D.L. n.78/2010, in

quanto conseguenti ad una disciplina di tipo premiale che, attraverso percorsi virtuosi, tende a produrre risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli imposti dal patto di stabilità e dalla normativa vigente;

DATO ATTO che attualmente le amministrazioni locali, nel dare corso alla contrattazione collettiva decentrata integrativa 2017, devono tenere conto delle indicazioni dettate dalla normativa e dai contratti nazionali; in particolare si deve tenere conto degli effetti determinati dalla legge n.190/2014 (cd. Legge di stabilità 2015), soprattutto per la mancata riproposizione dei vincoli contenuti nell'art.9, comma 2-bis, del D.L. n.78/2010 alla contrattazione decentrata ed alla costituzione dei relativi fondi;

RICHIAMATA la Circolare n.13 dell'11.11.2011 del Dipartimento della Funzione Pubblica-Ufficio Relazioni Sindacali-Servizio Contrattazione Collettiva ad oggetto "Indicazioni per la destinazione alla contrattazione integrativa delle economie conseguite dalle Amministrazioni per effetto dell'art.61, c.17 del D.L. n.112/2008 e dell'art.16 del D.L. n.98/2011", che qui si intende integralmente riportata, la quale fornisce criteri applicativi in ordine alla vigente normativa in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa delle Amministrazioni pubbliche, con la previsione della conseguente destinazione di una quota parte delle eventuali economie derivanti da riduzione di spesa e da maggiori entrate conseguite in relazione ai processi di riorganizzazione delle P.A. al finanziamento della contrattazione integrativa e per l'attivazione –tra l'altro- di istituti premianti previsti dall'art.19 del D.Lgs. n.150/2009;

PRECISATO CHE i piani triennali di razionalizzazione devono:

- essere approvati entro il 31 marzo di ogni anno, nella considerazione che, pur trattandosi di un termine ordinario, esso consente l'adozione/rimodulazione del PdR in concomitanza con l'approvazione del Bilancio di previsione, del Piano Triennale delle Performance, del PEG e degli altri atti programmatici dell'Ente, al fine del necessario collegamento degli obiettivi che tali atti si propongono di raggiungere con quelli propri del Piano di razionalizzazione della spesa;
- essere basati su indicatori chiari, misurabili e verificabili oggettivamente;
- essere finalizzati a risparmi "aggiuntivi" e non creati già da disposizioni di legge;
- essere strutturati in modo da comportare vantaggi al Bilancio e ai cittadini;
- essere impostati considerando non solo i risparmi, ma anche le eventuali maggiori spese;
- non essere "generalisti", ma specifici e correlati alle singole attività, servizi, Settori, Interventi;
- comportare obiettivi sfidanti e raggiungibili con il coinvolgimento dei dipendenti;
- evitare di essere usati al solo fine di incrementare il Fondo per eludere norme specifiche o principi generali;
- essere certificati dai competenti Organi di Controllo secondo la specifica disciplina dell'Ente (Collegio dei Revisori);

STABILITO, INOLTRE, CHE:

- il PdR ha durata triennale, ma viene verificato ed aggiornato annualmente;
- l'obiettivo da conseguire è costituito dalle economie, da realizzare sia in termini "fisici" (servizi resi alla collettività, unità di beni etc.), sia in termini "finanziari" (risparmio delle risorse);

- le economie aggiuntive rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente devono essere destinate alle risorse decentrate al netto degli oneri riflessi e IRAP in applicazione dell'art.1, c.192 della legge finanziaria 2006 per la quale *“a decorrere dall’1.1.2006, al fine di uniformare i criteri di costituzione dei fondi, le eventuali risorse aggiuntive ad essi destinate devono coprire tutti gli oneri accessori, ivi compresi quelli a carico delle amministrazioni, anche se di pertinenza di altri capitoli di spesa”*;
- i risparmi sono destinati al Bilancio dell'Ente e rimangono a disposizione dell'Amministrazione;
- mediante l'utilizzo dei risparmi a fini incentivanti (sino alla quota del 50%), il PdR consente il coinvolgimento di tutto il personale, a cui verranno riconosciuti dei benefici economici, in caso di raggiungimento degli obiettivi. Il 50% della quota riservata alla contrattazione decentrata viene distribuita sulla base del sistema di valutazione per “fasce di merito”, come previsto anche dall'art.6, comma 1, del D.Lgs. n.141/2011;
- il PdR è oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali. Le forme di utilizzo degli eventuali risparmi accertati sono, invece, materia di negoziazione tra le parti;

DATO ATTO che l'Ente, così come previsto dall'art.40, c.3-quinquies del D.Lgs. n.165/2001, può destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di Bilancio e del Patto di Stabilità nonché di analoghi strumenti del contenimento della spesa; questi paletti sono insormontabili. Ciò non comporta il divieto della realizzazione dei piani in esame: anzi, un'amministrazione deve sempre tendere alla razionalizzazione, ma in assenza di anche uno solo di questi elementi di virtuosità non potrà procedere ad integrazione del Fondo. Inoltre, le modalità con cui le eventuali economie possono entrare a far parte delle voci di alimentazione delle somme destinate alla contrattazione integrativa decentrata rientrano nel concetto di “Specifiche disposizioni di legge” e pertanto per il comparto Regioni ed enti locali, la voce è quella dell'art.15, lett.k), del CCNL 1° aprile 1999;

DATO ATTO

che in ottemperanza alla normativa introdotta dal D.Lgs. n.150/09 e s.m.i. confermata e ulteriormente specificata nella successiva normativa in materia di contenimento della spesa -nel contesto di un graduale percorso di adeguamento- questo Ente ha provveduto alla adozione dei sotto riportati provvedimenti:

- *“Regolamento del Sistema di misurazione e valutazione della Performance”* organizzativa ed individuale con deliberazione Commissario Prefettizio n. 159/2011;
- *“Piano delle Performance 2017 – 2019”* approvato con deliberazione G.C. n. 94 del 16/05/2017 e relativo PDO 2017;
- Contratto Decentrato Integrativo 2017 (dipendenti) adeguato al D.Lgs. n.150/09, adottato con G.C.n. 257 del 14/12/2017;
- Ricognizione annuale della presenza di personale – insussistenza di soprannumero e delle condizioni di eccedenza funzionale e finanziaria approvata con deliberazione di GC.n. 23 del 03/02/2017;
- Sistema dei Controlli Interni con deliberazione C.C. n. 168/2015 per effetto della normativa introdotta dall'art.3, c.1 D.L. n.174/2012, convertito con modificazioni dalla legge 7.12.2012 n.213, strettamente connessa con il c.d. “Ciclo delle Performance” (articolato nelle fasi di programmazione-monitoraggio-rendicontazione), finalizzato al miglioramento della qualità

dei servizi erogati e, più in generale, della attività amministrativa nonché al contenimento della spesa e all'accrescimento degli strumenti a presidio della legalità, posto che gli esiti delle attività coordinate di controllo, pongono l'Amministrazione nelle condizioni di conoscere l'andamento effettivo della gestione per poter meglio programmare le proprie scelte;

- Approvazione, con deliberazione G.C. n. 69 del 04/04/2017 del "*Regolamento Generale di Organizzazione*";
- approvazione del Codice di Comportamento dei dipendenti comunali con GC.n. 6 in data 22.01.2014, ai sensi dell'art.54 del D.Lgs. n.165/2001 ed art.1, commi 60 e 61 L.n.190/2012;
- approvazione del "*Piano Triennale per la prevenzione della corruzione per il triennio 2017/2019*" ai sensi della legge n. 190 del 6/11/2012 approvato con deliberazione G.C.n. 18/31.01.2017;

CONSIDERATO

- che il "Piano di razionalizzazione della spesa, aggiornato per il triennio 2018-2020" è strettamente collegato agli strumenti di programmazione dell'Ente ed in particolare al descritto "Ciclo integrato delle Performance" ai cui obiettivi è strettamente connesso;
- che, pertanto, la realizzazione del PdR deve basarsi, necessariamente, sul terreno delle "Misurazioni". La norma prevede, infatti, esplicitamente che gli "Obiettivi" del piano vengano definiti, come già detto, in termini "fisici" e "finanziari" e che gli stessi siano misurati prima, durante e dopo per valutare la "performance" raggiunta da strutture, servizi e dipendenti. Per l'effetto, la finalità ultima che il legislatore nazionale ha inteso affidare alle norme sul PdR, non riguarda un indifferenziato aumento delle risorse destinate al personale dipendente, ma un percorso "virtuoso" fatto di risparmi e razionalizzazioni che, per una percentuale, può portare all'incremento delle risorse destinate alla contrattazione collettiva decentrata. Tale risparmio deve, però, derivare da una serie di progetti ben definiti e con risultati attesi anche in termini finanziari di contenimento della spesa. Risultati misurati ex ante dalla struttura e valutati ex post in termini di efficienza ed efficacia dal Collegio dei Revisori. L'approntamento e la realizzazione di un PdR coinvolge molti soggetti e tutti possono beneficiare di vantaggi tangibili. Tra questi vanno certamente elencati:
 - a) L'Amministrazione: che si avvarrà di risparmi da poter riutilizzare al proprio interno;
 - b) Gli Amministratori: che potranno concretamente dimostrare ai cittadini la ferma volontà di razionalizzare spese e servizi;
 - c) I Dipendenti: coinvolti –nella loro attività quotidiana- nelle azioni del PdR e portatori di idee e suggerimenti per la "messa a regime" degli interventi;
 - d) Le OO.SS.: che potranno recuperare spazi di contrattazione, in parte ridotti a seguito della normativa vigente;
 - e) I Cittadini/Utenti: che sempre più in modo incisivo chiedono alla Pubblica Amministrazione azioni concrete di trasparenza, razionalizzazione e snellimento;

RITENUTO

- alla luce di quanto espresso di continuare ad avvalersi del suddetto strumento al fine di ottimizzare e razionalizzare la spesa nell'ottica del conseguimento di un miglior rapporto costo/benefici e di garantire, al contempo, l'incentivazione del personale comunale;

STABILITO CHE:

- che le singole misure di razionalizzazione 2018-2020 di cui alle schede dell'All.A) quale parte integrante del presente provvedimento, vengono trasmesse al Collegio dei Revisori, sia ai fini di una “preventiva verifica” della sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge (L.n.111/2011) al fine dell'inquadrabilità delle stesse nell'ambito della normativa in materia, sia -in caso positivo- per la necessaria “certificazione” a consuntivo dei risultati previa relazione a consuntivo;
- che le eventuali economie, soggette e subordinate per quanto detto alla certificazione del Collegio dei Revisori, potranno trovare allocazione aggiuntiva nel Fondo delle Risorse Decentrate dell'anno di riferimento – parte variabile, somme ex art.15, c.1, lett.k) (specifiche disposizioni di legge finalizzate all'incentivazione del personale) – solo nel caso in cui l'ente abbia contemporaneamente rispettato i seguenti indicatori finanziari:
- rispetto di tutti i vincoli in materia di spesa di personale imposti dalla normativa in materia;
- contenimento della spesa di personale ai sensi del c.557 della Legge Finanziaria per il 2007, come integrato dal D.L. n.90/2014, convertito in Legge n.114/2014;
- rispetto degli equilibri di bilancio (ex Patto di Stabilità);

Ricordato, pertanto, che per il triennio 2018-2020 le risorse risparmiate e certificate a consuntivo relative ai Progetti contenuti nel presente Piano possono essere assegnate ai rispettivi fondi annuali per il trattamento accessorio del personale nella misura massima del 25% delle somme effettivamente risparmiate;

APPURATO che i Responsabili dei vari settori comunali hanno effettuato un'attenta analisi delle dotazioni strumentali in essere rilevando le modalità con cui razionalizzarne l'utilizzo;

VISTO che il lavoro suddetto ha consentito di elaborare il “Piano triennale 2018 - 2020 per la razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, delle autovetture e dei beni immobili ad uso abitativo e di servizio”, di cui all'allegato “A” della presente deliberazione;

VISTO che gli interventi previsti nel Piano in oggetto sono funzionali al perseguimento di obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa pur consentendo agli uffici di disporre di supporti strumentali idonei al raggiungimento degli obiettivi gestionali stabiliti da questa Amministrazione;

STABILITO che il presente atto rientra nella competenza della Giunta Comunale ai sensi dell'art.48 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

Acquisiti agli atti i pareri favorevoli:

- di regolarità tecnica del Dirigente del Servizio sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000,
- di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 D.Lgs n. 267/2000,

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTO lo Statuto comunale;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n.165/2001;
- la L. n.244/2007 (Legge finanziaria 2008);
- la legge n.203/2008 (Legge finanziaria 2009);
- il D.L. n.112/2008 convertito in L.n.133/2008;
- i DD.MM. 23.12.2009 e 28.12.2010;
- il D.Lgs. n.150/2009;
- il D.L. n.98/2011 convertito nella legge n.111/2011;
- il D.Lgs. n.141/2011;
- la Circolare DFP n.13/2011;
- la L.n.135/2012;
- la L.n.228/2012 (Legge di stabilità 2013);
- la L.n.147/2013 (“ “ 2014);
- la L.n.190/2014 (“ “ 2015);

a voti unanimi favorevoli espressi ed accertati nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) di approvare il “*Piano triennale per la razionalizzazione e riqualificazione della spesa per il triennio dell'utilizzo 2018 – 2019 – 2020*”, di cui all'allegato “A” della presente deliberazione, che costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di demandare gli adempimenti necessari a dare attuazione alle misure di razionalizzazione del PdR 2018/2020 ai Dirigenti dei Servizi interessati, ivi compresa la predisposizione delle relazioni a consuntivo da sottoporre al Servizio Ragioneria e al Collegio dei Revisori per quanto di rispettiva competenza;
- 3) di destinare la quota parte (nella misura “massima” del 25%) dei risparmi -conseguiti e certificati dal menzionato Organo di Controllo- al fondo per la contrattazione decentrata, nel rispetto delle condizioni e presupposti tutti dettagliati nelle premesse;
- 4) di precisare che detto PdR 2018/2020 sarà aggiornato annualmente in correlazione con gli atti programmatici dell'Ente ed in particolare con il Piano triennale delle Performance;
- 5) di trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio dei Revisori, corredato dalle misure di razionalizzazione individuate nell'allegata scheda (All.A) al fine di una “preventiva verifica” sulla sussistenza dei requisiti di legge necessari all'inquadrabilità (o meno) dei singoli piani presentati dai Servizi interessati nell'ambito delle previsioni dell'art.16, c. 4 e 6 del D.L. 6.7.2011 n.98, convertito con legge 15.7.2011 n.111 e per la successiva “certificazione” -a consuntivo- dei risparmi ottenuti per effetto del PdR 2018/2020;
- 6) di autorizzare il Servizio Finanziario a provvedere alle conseguenti operazioni contabili di competenza;
- 7) di trasmettere altra copia al Nucleo di Valutazione per quanto di competenza, stante lo stretto collegamento del PdR al Ciclo integrato della Performance;

8) di informare le OO.SS. e la RSU;

9) di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013, sul sito web del Comune di Chioggia nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – PROVVEDIMENTI – PROVVEDIMENTI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO", contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line;

10) di pubblicare la presente deliberazione, nel sito internet del Comune;

Con successiva e separata votazione, stante l'urgenza di provvedere, a voti unanimi favorevoli, espressi ed accertati nei modi di legge;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Letto approvato e sottoscritto.

IL Segretario Generale
Targa Michela
FIRMATO DIGITALMENTE

IL Sindaco
Ferro Alessandro
FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell'art. 32, della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno 22/01/2018 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Funzionario Delegato attesta che le firme digitali del presente documento sono agli atti della procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell'amministrazione digitale.

Addi, 22/01/2018

IL FUNZIONARIO DELEGATO

FIRMATO DIGITALMENTE

- Annotazioni del Dirigente Tecnico:
- Impegno di spesa:
- Annotazione del Dirigente Ragioneria:

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- 12) l'art. 2, comma 594, della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (Legge Finanziaria 2008), prevede l'obbligo, per le Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, di adottare piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:
 - a. delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
 - b. delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
 - c. dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali;
- 13) il comma 595 della predetta norma, prescrive l'indicazione, nei piani di cui al precedente punto 1), delle misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze;
- 14) il comma 596 della predetta norma, stabilisce che, qualora gli interventi di cui al comma 594 implicino la dismissione di dotazioni strumentali, il piano è corredato della documentazione necessaria a dimostrare la congruenza dell'operazione in termini di costi e benefici;
- 15) il comma 597 della norma sopra citata prevede che, a consuntivo annuale, le amministrazioni trasmettano una relazione al riguardo agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei Conti competente;
- 16) il comma 598 della medesima norma, prescrive che il piano in oggetto sia reso pubblico con le modalità previste dall'art. 11 del D.Lgs. n. 165/2001 e dall'art. 54 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. n. 82/2005;
- 17) l'art. 16 del D.L. n. 98/2011, conv. nella Legge n. 111/2011, prevede che le Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, possono adottare entro il 31 marzo di ogni anno Piani Triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche. Detti piani, da aggiornare annualmente, indicano la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessata e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari;
- 18) -i piani di razionalizzazione consistono nell'analisi e relativa predisposizione delle misure adottabili dall'Ente al fine di conseguire economie o risparmi aggiuntivi rispetto a quelli già previsti dalla normativa vigente (a titolo esemplificativo quelli previsti dall'art. 6 del D.L. n.78/2010). Attraverso i piani di razionalizzazione di cui all'art. 16 del D.L. n.98/2011 si può, pertanto, procedere alla razionalizzazione, con conseguente riduzione della spesa di un ente locale, coinvolgendo il personale dipendente, soggetto indispensabile per rendere attuabili le misure proposte e consolidare nel tempo i benefici effetti dalle stesse introdotti;
- 19) i risultati attesi, in termini di riduzione della spesa mediante misure di razionalizzazione non devono consistere in una riduzione della qualità dei servizi ma, al contrario, in un loro incremento qualitativo, a cui si accompagna una riduzione dei costi;

- 20) solo in presenza di effettivi risparmi di spesa sarà possibile incrementare, in caso di rispetto della spesa di personale e degli altri vincoli normativi in materia, il fondo per la contrattazione decentrata. Il parametro di riferimento sarà la spesa storica rapportata alla stabile riduzione (intesa come minore spesa destinata a consolidarsi) che dette misure di razionalizzazione avranno comportato;
- 21) i risparmi prodotti dai piani devono a consuntivo essere oggetto di verifica da parte del responsabile del Servizio Finanziario e certificati dal Collegio dei Revisori dei Conti e, solo in caso di riscontro positivo, possono, in quota parte, essere inseriti nel fondo per la contrattazione decentrata e, distribuiti al personale in base a quanto disposto dal sistema di valutazione del personale adottato dal Comune di Chioggia e secondo quanto definito in materia in sede di relazioni sindacali;
- 22) con i risparmi ottenuti con i piani di razionalizzazione, è altresì possibile recuperare "eventuali" irregolarità inerenti l'errata quantificazione e utilizzazione dei fondi incentivanti (precedenti il 2013), solo qualora gli Enti abbiano rispettato i vincoli legislativi, finanziari e contrattuali e adeguato i contratti alla disciplina contenuta nel D.Lgs. n.150/2009, ai sensi dell'art.4 del D.L. n.16/2014, come da chiarimenti contenuti nella nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 12 agosto 2014 (vistata dalla Corte dei Conti il 5 settembre 2014), in merito alle modalità attuative del richiamato art.4 D.L. n.16/2014;

PRECISATO CHE, in particolare, con l'art.16, c.4 – 5 e 6 del D.L. 6.7.2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15.7.2011 n.111 è stata introdotta una specifica normativa al fine del contenimento della spesa pubblica, prevedendo la possibilità in capo alle singole Amministrazioni –ivi compresi gli Enti Locali- di attuare specifici piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, con la precisazione che gli eventuali risparmi possono essere destinati ai dipendenti, nella misura e alle condizioni prescritte, attraverso l'incremento del Fondo delle risorse decentrate;

CHE la richiamata normativa prevede quanto segue:

Comma 4.

“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono adottare entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche. Detti piani indicano la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari.”

Comma 5.

“In relazione ai processi di cui al comma 4, le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente, dall'articolo 12 e dal presente articolo ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica, possono essere utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 50 per cento, per la contrattazione integrativa, di cui il 50 per cento destinato alla erogazione dei premi previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. La restante quota è versata annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti di competenza regionale o delle provincie autonome di Trento e di Bolzano, del SSN. Le risorse di cui al primo periodo sono utilizzabili solo se a consuntivo è accertato, con riferimento a ciascun esercizio, dalle amministrazioni interessate, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani di cui al comma 4 e i conseguenti risparmi. I risparmi sono certificati: ai sensi della normativa vigente, dai competenti organi di controllo. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Ministeri la verifica viene effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per il tramite, rispettivamente, dell'UBRRAC e degli uffici centrali di bilancio e dalla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica.”

Comma 6.

“I piani adottati dalle amministrazioni sono oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative.”

RILEVATO CHE:

- i suddetti piani devono indicare la spesa storica, sostenuta a legislazione vigente, per ciascuna delle voci di spesa interessate, nonché i correlati obiettivi di risparmio in termini fisici e finanziari;
- è facoltà dell'Amministrazione utilizzare le eventuali economie aggiuntive, effettivamente realizzate su base annua rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente, nell'importo massimo del 50% per la contrattazione integrativa, di cui il 50% destinato alla erogazione dei premi previsti dall'art.19 e 31, comma 2 del D.Lgs. n.150/2009, attraverso il sistema della distribuzione a fasce da leggersi in combinato disposto con l'art.6 del D.Lgs. n.141/2011;
- le suddette economie aggiuntive sono utilizzabili solo se a consuntivo è accertato, con riferimento a ciascun esercizio, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei Piani, approvati secondo le previsioni di cui al comma 4 dell'art.16 del D.L. n.98/2011;
- dette economie devono essere certificate, ai sensi della normativa vigente dal Collegio dei Revisori;

PRESO ATTO che l'art.6, comma 1, primo capoverso, del D.Lgs. 1/8/2011 n.141 ha disposto il rinvio della differenziazione retributiva per “fasce” alla tornata di contrattazione successiva a quella relativa al quadriennio 2006/2009 con l'effetto di rendere inutilizzabile, fino ad allora, la suddetta quota di risparmi;

VERIFICATO, ALTRESÌ che al fine di evitare tale effetto preclusivo il medesimo art.6, c.1 del D.Lgs. n.141/2011 ha previsto, nel secondo capoverso, la “*possibilità di utilizzare le economie aggiuntive di cui all'art.16, c.5 del D.L. n.98/2011 per le finalità indicate negli artt. 19, c.2 e 31, c.2 del D.Lgs. n.150/2009, ossia ai fini della differenziazione retributiva, ancorchè non in fasce*”;

STABILITO CHE la novità introdotta dalla suddetta norma rappresenta uno stimolo per le pubbliche amministrazioni per una diversa allocazione della spesa pubblica, finalizzata al contenimento dei costi, consentendo di recuperare risorse per finanziare la contrattazione decentrata integrativa e a compensare una maggiore prestazione lavorativa richiesta ai lavoratori in termini qualitativi e quantitativi;

PRESO ATTO dei vincoli al trattamento economico accessorio del personale degli EE.LL. imposti dall'art. 1, comma 236, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) che testualmente recita: “*Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.*”

CHE i pareri ed i pronunciamenti in materia di risparmi del Piano Triennale di razionalizzazione (PdR), destinabili ad incrementare le risorse decentrate dai quali emerge una situazione di complessiva uniformità da parte di tutti i Soggetti che si sono espressi in materia (Sezione Regionale della Corte dei Conti del Veneto del n.513/2012/PAR; sezione pareri n.531 e 532/2012; Sez.Reg. Liguria con delib. n.99/2012; Sez. Reg. di

controllo per l'Emilia Romagna con delib. n.398/2012/PAR; e la Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 2/2013, sulla base di una richiesta della Corte dei Conti del Piemonte di cui si riportano le conclusioni: *“In coerenza con i vincoli delineati dall'art.9, commi 1 e 2-bis, del D.L. 31 maggio 2010 n.78, convertito con modificazioni, in legge 30 luglio 2010 n.122, la possibilità concreta di integrare le risorse finanziarie variabili destinate alla contrattazione decentrata integrativa in deroga al tetto di spesa previsto dal comma 2-bis, è subordinata al conseguimento di effettive economie di spesa risultanti dai processi di attuazione dei Piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui ai commi 4 e 5 dell'art.16 del D.L. 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011, n.111, quale effetto di specifiche iniziative volte al raggiungimento di puntuali obiettivi di incremento della produttività individuale del personale interno all'Amministrazione da realizzare mediante il diretto coinvolgimento delle unità lavorative in mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro”*. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (Mef) con nota prot.n.65233 del 20 luglio 2012 ha inoltre affermato che le risorse derivanti dall'applicazione dell'art.16, commi 4 e 5, del D.L. n.98/2011, non vanno considerate nei computi relativi al rispetto di quanto previsto dall'art.9, comma 2-bis, del D.L. n.78/2010), da cui si evince con chiarezza che le eventuali economie aggiuntive scaturite dai piani triennali di razionalizzazione e di riqualificazione della spesa, effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente ed accertate a consuntivo, possono essere impiegate per il 50% nella contrattazione decentrata e che le sopramenzionate economie devono ritenersi escluse dall'applicazione del limite di cui all'art.9, comma 2-bis, D.L. n.78/2010, in quanto conseguenti ad una disciplina di tipo premiale che, attraverso percorsi virtuosi, tende a produrre risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli imposti dal patto di stabilità e dalla normativa vigente;

DATO ATTO che attualmente le amministrazioni locali, nel dare corso alla contrattazione collettiva decentrata integrativa 2017, devono tenere conto delle indicazioni dettate dalla normativa e dai contratti nazionali; in particolare si deve tenere conto degli effetti determinati dalla legge n.190/2014 (cd. Legge di stabilità 2015), soprattutto per la mancata riproposizione dei vincoli contenuti nell'art.9, comma 2-bis, del D.L. n.78/2010 alla contrattazione decentrata ed alla costituzione dei relativi fondi;

RICHIAMATA la Circolare n.13 dell'11.11.2011 del Dipartimento della Funzione Pubblica-Ufficio Relazioni Sindacali-Servizio Contrattazione Collettiva ad oggetto “Indicazioni per la destinazione alla contrattazione integrativa delle economie conseguite dalle Amministrazioni per effetto dell'art.61, c.17 del D.L. n.112/2008 e dell'art.16 del D.L. n.98/2011”, che qui si intende integralmente riportata, la quale fornisce criteri applicativi in ordine alla vigente normativa in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa delle Amministrazioni pubbliche, con la previsione della conseguente destinazione di una quota parte delle eventuali economie derivanti da riduzione di spesa e da maggiori entrate conseguite in relazione ai processi di riorganizzazione delle P.A. al finanziamento della contrattazione integrativa e per l'attivazione –tra l'altro- di istituti premianti previsti dall'art.19 del D.Lgs. n.150/2009;

PRECISATO CHE i piani triennali di razionalizzazione devono:

-essere approvati entro il 31 marzo di ogni anno, nella considerazione che, pur trattandosi di un termine ordinatorio, esso consente l'adozione/rimodulazione del PdR in concomitanza con l'approvazione del Bilancio di previsione, del Piano Triennale delle Performance, del PEG e degli altri atti programmatici dell'Ente, al fine del necessario collegamento degli obiettivi che tali atti si propongono di raggiungere con quelli propri del Piano di razionalizzazione della spesa;

-essere basati su indicatori chiari, misurabili e verificabili oggettivamente;

-essere finalizzati a risparmi “aggiuntivi” e non creati già da disposizioni di legge;

-essere strutturati in modo da comportare vantaggi al Bilancio e ai cittadini;

-essere impostati considerando non solo i risparmi, ma anche le eventuali maggiori spese;

-non essere “generalisti”, ma specifici e correlati alle singole attività, servizi, Settori, Interventi;

- comportare obiettivi sfidanti e raggiungibili con il coinvolgimento dei dipendenti;
- evitare di essere usati al solo fine di incrementare il Fondo per eludere norme specifiche o principi generali;
- essere certificati dai competenti Organi di Controllo secondo la specifica disciplina dell'Ente (Collegio dei Revisori);

STABILITO, INOLTRE, CHE:

- il PdR ha durata triennale, ma viene verificato ed aggiornato annualmente;
- l'obiettivo da conseguire è costituito dalle economie, da realizzare sia in termini "fisici" (servizi resi alla collettività, unità di beni etc.), sia in termini "finanziari" (risparmio delle risorse);
- le economie aggiuntive rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente devono essere destinate alle risorse decentrate al netto degli oneri riflessi e IRAP in applicazione dell'art.1, c.192 della legge finanziaria 2006 per la quale *"a decorrere dall'1.1.2006, al fine di uniformare i criteri di costituzione dei fondi, le eventuali risorse aggiuntive ad essi destinate devono coprire tutti gli oneri accessori, ivi compresi quelli a carico delle amministrazioni, anche se di pertinenza di altri capitoli di spesa"*;
- i risparmi sono destinati al Bilancio dell'Ente e rimangono a disposizione dell'Amministrazione;
- mediante l'utilizzo dei risparmi a fini incentivanti (sino alla quota del 50%), il PdR consente il coinvolgimento di tutto il personale, a cui verranno riconosciuti dei benefici economici, in caso di raggiungimento degli obiettivi. Il 50% della quota riservata alla contrattazione decentrata viene distribuita sulla base del sistema di valutazione per "fasce di merito", come previsto anche dall'art.6, comma 1, del D.Lgs. n.141/2011;
- il PdR è oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali. Le forme di utilizzo degli eventuali risparmi accertati sono, invece, materia di negoziazione tra le parti;

DATO ATTO che l'Ente, così come previsto dall'art.40, c.3-quinquies del D.Lgs. n.165/2001, può destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di Bilancio e del Patto di Stabilità nonché di analoghi strumenti del contenimento della spesa; questi paletti sono insormontabili. Ciò non comporta il divieto della realizzazione dei piani in esame: anzi, un'amministrazione deve sempre tendere alla razionalizzazione, ma in assenza di anche uno solo di questi elementi di virtuosità non potrà procedere ad integrazione del Fondo. Inoltre, le modalità con cui le eventuali economie possono entrare a far parte delle voci di alimentazione delle somme destinate alla contrattazione integrativa decentrata rientrano nel concetto di "Specifiche disposizioni di legge" e pertanto per il comparto Regioni ed enti locali, la voce è quella dell'art.15, lett.k), del CCNL 1° aprile 1999;

DATO ATTO

-che in ottemperanza alla normativa introdotta dal D.Lgs. n.150/09 e s.m.i. confermata e ulteriormente specificata nella successiva normativa in materia di contenimento della spesa -nel contesto di un graduale percorso di adeguamento- questo Ente ha provveduto alla adozione dei sotto riportati provvedimenti:

"Regolamento del Sistema di misurazione e valutazione della Performance" organizzativa ed individuale con deliberazione Commissario Prefettizio n. 159/2011;

"Piano delle Performance 2017 – 2019" approvato con deliberazione G.C. n. 94 del 16/05/2017 e relativo PDO 2017;

Contratto Decentrato Integrativo 2017 (dipendenti) adeguato al D.Lgs. n.150/09, adottato con G.C.n. 257 del 14/12/2017;

Ricognizione annuale della presenza di personale – insussistenza di soprannumero e delle condizioni di eccedenza funzionale e finanziaria approvata con deliberazione di GC.n. 23 del 03/02/2017;

Sistema dei Controlli Interni con deliberazione C.C. n. 168/2015 per effetto della normativa introdotta dall'art.3, c.1 D.L. n.174/2012, convertito con modificazioni dalla legge 7.12.2012 n.213, strettamente connessa con il c.d. "Ciclo delle Performance" (articolato nelle fasi di programmazione-monitoraggio-rendicontazione), finalizzato al miglioramento della qualità dei servizi erogati e, più in generale, della attività amministrativa nonché al contenimento della spesa e all'accrescimento degli strumenti a presidio della legalità, posto che gli esiti delle attività coordinate di controllo, pongono l'Amministrazione nelle condizioni di conoscere l'andamento effettivo della gestione per poter meglio programmare le proprie scelte;

Approvazione, con deliberazione G.C. n. 69 del 04/04/2017 del "*Regolamento Generale di Organizzazione*";

approvazione del Codice di Comportamento dei dipendenti comunali con GC.n. 6 in data 22.01.2014, ai sensi dell'art.54 del D.Lgs. n.165/2001 ed art.1, commi 60 e 61 L.n.190/2012;

approvazione del "*Piano Triennale per la prevenzione della corruzione per il triennio 2017/2019*" ai sensi della legge n. 190 del 6/11/2012 approvato con deliberazione G.C.n. 18/31.01.2017;

CONSIDERATO

-che il "Piano di razionalizzazione della spesa, aggiornato per il triennio 2018-2020" è strettamente collegato agli strumenti di programmazione dell'Ente ed in particolare al descritto "Ciclo integrato delle Performance" ai cui obiettivi è strettamente connesso;

-che, pertanto, la realizzazione del PdR deve basarsi, necessariamente, sul terreno delle "Misurazioni". La norma prevede, infatti, esplicitamente che gli "Obiettivi" del piano vengano definiti, come già detto, in termini "fisici" e "finanziari" e che gli stessi siano misurati prima, durante e dopo per valutare la "performance" raggiunta da strutture, servizi e dipendenti. Per l'effetto, la finalità ultima che il legislatore nazionale ha inteso affidare alle norme sul PdR, non riguarda un indifferenziato aumento delle risorse destinate al personale dipendente, ma un percorso "virtuoso" fatto di risparmi e razionalizzazioni che, per una percentuale, può portare all'incremento delle risorse destinate alla contrattazione collettiva decentrata. Tale risparmio deve, però, derivare da una serie di progetti ben definiti e con risultati attesi anche in termini finanziari di contenimento della spesa. Risultati misurati ex ante dalla struttura e valutati ex post in termini di efficienza ed efficacia dal Collegio dei Revisori. L'approntamento e la realizzazione di un PdR coinvolge molti soggetti e tutti possono beneficiare di vantaggi tangibili. Tra questi vanno certamente elencati:

- f) L'Amministrazione: che si avvarrà di risparmi da poter riutilizzare al proprio interno;
- g) Gli Amministratori: che potranno concretamente dimostrare ai cittadini la ferma volontà di razionalizzare spese e servizi;
- h) I Dipendenti: coinvolti –nella loro attività quotidiana- nelle azioni del PdR e portatori di idee e suggerimenti per la "messa a regime" degli interventi;
- i) Le OO.SS.: che potranno recuperare spazi di contrattazione, in parte ridotti a seguito della normativa vigente;
- j) I Cittadini/Utenti: che sempre più in modo incisivo chiedono alla Pubblica Amministrazione azioni concrete di trasparenza, razionalizzazione e snellimento;

RITENUTO

- alla luce di quanto espresso di continuare ad avvalersi del suddetto strumento al fine di ottimizzare e razionalizzare la spesa nell'ottica del conseguimento di un miglior rapporto costo/benefici e di garantire, al contempo, l'incentivazione del personale comunale;

STABILITO CHE:

- che le singole misure di razionalizzazione 2018-2020 di cui alle schede dell'All.A) quale parte integrante del presente provvedimento, vengono trasmesse al Collegio dei Revisori, sia ai fini di una "preventiva verifica" della sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge (L.n.111/2011) al fine dell'inquadrabilità delle stesse nell'ambito della normativa in materia, sia -in caso positivo- per la necessaria "certificazione" a consuntivo dei risultati previa relazione a consuntivo;

-che le eventuali economie, soggette e subordinate per quanto detto alla certificazione del Collegio dei Revisori, potranno trovare allocazione aggiuntiva nel Fondo delle Risorse Decentrate dell'anno di riferimento – parte variabile, somme ex art.15, c.1, lett.k) (specifiche disposizioni di legge finalizzate all'incentivazione del personale) – solo nel caso in cui l'ente abbia contemporaneamente rispettato i seguenti indicatori finanziari:

-rispetto di tutti i vincoli in materia di spesa di personale imposti dalla normativa in materia;

-contenimento della spesa di personale ai sensi del c.557 della Legge Finanziaria per il 2007, come integrato dal D.L. n.90/2014, convertito in Legge n.114/2014;

-rispetto degli equilibri di bilancio (ex Patto di Stabilità);

Ricordato, pertanto, che per il triennio 2018-2020 le risorse risparmiate e certificate a consuntivo relative ai Progetti contenuti nel presente Piano possono essere assegnate ai rispettivi fondi annuali per il trattamento accessorio del personale nella misura massima del 25% delle somme effettivamente risparmiate;

APPURATO che i Responsabili dei vari settori comunali hanno effettuato un'attenta analisi delle dotazioni strumentali in essere rilevando le modalità con cui razionalizzarne l'utilizzo;

VISTO che il lavoro suddetto ha consentito di elaborare il "Piano triennale 2018 - 2020 per la razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, delle autovetture e dei beni immobili ad uso abitativo e di servizio", di cui all'allegato "A" della presente deliberazione;

VISTO che gli interventi previsti nel Piano in oggetto sono funzionali al perseguimento di obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa pur consentendo agli uffici di disporre di supporti strumentali idonei al raggiungimento degli obiettivi gestionali stabiliti da questa Amministrazione;

STABILITO che il presente atto rientra nella competenza della Giunta Comunale ai sensi dell'art.48 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

Acquisiti agli atti i pareri favorevoli:

- di regolarità tecnica del Dirigente del Servizio sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000,

- di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 D.Lgs n. 267/2000,

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTO lo Statuto comunale;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n.165/2001;
- la L. n.244/2007 (Legge finanziaria 2008);
- la legge n.203/2008 (Legge finanziaria 2009);
- il D.L. n.112/2008 convertito in L.n.133/2008;
- i DD.MM. 23.12.2009 e 28.12.2010;
- il D.Lgs. n.150/2009;
- il D.L. n.98/2011 convertito nella legge n.111/2011;
- il D.Lgs. n.141/2011;
- la Circolare DFP n.13/2011;
- la L.n.135/2012;
- la L.n.228/2012 (Legge di stabilità 2013);
- la L.n.147/2013 (“ “ 2014);
- la L.n.190/2014 (“ “ 2015);

a voti unanimi favorevoli espressi ed accertati nei modi di legge;

DELIBERA

1. di approvare il *“Piano triennale per la razionalizzazione e riqualificazione della spesa per il triennio dell'utilizzo 2018 – 2019 – 2020”*, di cui all'allegato *“A”* della presente deliberazione, che costituisce parte integrante e sostanziale;

2) di demandare gli adempimenti necessari a dare attuazione alle misure di razionalizzazione del PdR 2018/2020 ai Dirigenti dei Servizi interessati, ivi compresa la predisposizione delle relazioni a consuntivo da sottoporre al Servizio Ragioneria e al Collegio dei Revisori per quanto di rispettiva competenza;

3) di destinare la quota parte (nella misura *“massima”* del 25%) dei risparmi -conseguiti e certificati dal menzionato Organo di Controllo- al fondo per la contrattazione decentrata, nel rispetto delle condizioni e presupposti tutti dettagliati nelle premesse;

4) di precisare che detto PdR 2018/2020 sarà aggiornato annualmente in correlazione con gli atti programmatici dell'Ente ed in particolare con il Piano triennale delle Performance;

5) di trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio dei Revisori, corredato dalle misure di razionalizzazione individuate nell'allegata scheda (All.A) al fine di una *“preventiva verifica”* sulla sussistenza dei requisiti di legge necessari all'inquadrabilità (o meno) dei singoli piani presentati dai Servizi interessati nell'ambito delle previsioni dell'art.16, c. 4 e 6 del D.L. 6.7.2011 n.98, convertito con legge 15.7.2011 n.111 e per la successiva *“certificazione”* -a consuntivo- dei risparmi ottenuti per effetto del PdR 2018/2020;

6) di autorizzare il Servizio Finanziario a provvedere alle conseguenti operazioni contabili di competenza;

7) di trasmettere altra copia al Nucleo di Valutazione per quanto di competenza, stante lo stretto collegamento del PdR al Ciclo integrato della Performance;

8) di informare le OO.SS. e la RSU;

9) di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013, sul sito web del Comune di Chioggia nella sezione *“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – PROVVEDIMENTI – PROVVEDIMENTI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO”*, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line;

10) di pubblicare la presente deliberazione, nel sito internet del Comune;

Successivamente, la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti unanimi

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art.49 del D. Lgs.18.08.2000, n.267.

11/1/2018

Il Dirigente Settore Finanze e risorse umane
(Mario Veronese)
FIRMATO DIGITALMENTE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art.49 del D. Lgs.18.08.2000, n.267.

15/1/2018

IL DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO
(Mario Veronese)
FIRMATO DIGITALMENTE



PIANO TRIENNALE 2018 – 2019 – 2020

PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA, LA RAZIONALIZZAZIONE
DELL'UTILIZZO DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI, DELLE
AUTOVETTURE E DEI BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO E DI SERVIZIO

*(AI SENSI DELL'ART. 16 DEL D.L. 98/2011, CONVERTITO NELLA LEGGE N° 111/2011, E
ARTICOLO 2, COMMA 594 E SEGUENTI DELLA LEGGE 244/2007)*

Adottato con delibera della Giunta Comunale n°



INDICE

1. Premessa.
2. Dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio, materiale informatico per stampanti e consumo carta.
3. Apparecchiature di telefonia mobile e trasmissione dati.
4. Dotazione strumentale in uso a dipendenti e amministratori: triennio 2018-2020.
5. Autovetture di servizio e relativi costi di funzionamento.
6. Spese per servizi vari.
 - 6.1 Reinternalizzazione verde pubblico.
 - 6.2 Spese per assicurazioni.
 - 6.3 Trasferimenti all'AULSS 3 per servizi di carattere sociale.
 - 6.4 Gestione calore ed illuminazione pubblica: rivisitazione servizio.
 - 6.5 Spese Postali
 - 6.6 Servizi museali
7. Beni immobili ad uso abitativo e di servizio, art.2, comma 594, lettera c, legge 244/2007.
 - 7.1 Criteri di gestione dei beni immobili abitativi o di servizio.
 - 7.2 Immobili di proprietà comunale.
 - 7.3 Alloggi e pertinenze e.r.p. di provenienze (ex stato) di proprietà del Comune e gestiti da a.t.e.r. Venezia.
 - 7.4 Alloggi e pertinenze e.r.p. di proprietà del comune gestiti direttamente.
 - 7.5 Altri Immobili di proprietà Comunale.
 - 7.6 Misure di razionalizzazione.
 - 7.7 Azioni propedeutiche alle alienazioni.
8. Analisi finanziaria - razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art. 16 comma 4 d.l. n. 98/2011) – triennio 2018 – 2020.
 - 8.1 Riepilogo dei progetti/azioni del Piano di razionalizzazione e riqualificazione della spesa.



1. Premessa

La legge 244 del 24 dicembre 2007 (finanziaria per il 2008), prevede all'art. 2, commi da 594 a 599, che, ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165 adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

- delle dotazioni strumentali, anche informatiche che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
- delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
- dei beni immobili ad uso abitativo e di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

L'art. 16 del Decreto Legge n° 98/2011 convertito nella legge n° 111/2011, prevede che le Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D. lgs. 30 marzo 2001, n° 165, possano adottare, entro il 31 marzo di ogni anno, Piani Triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche. Detti piani, da aggiornare annualmente, indicano la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessata e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari.

Di seguito vengono riportate le dotazioni strumentali del Comune di Chioggia, sia in aggregato sia con riferimento al singolo dipendente/amministratore, unitamente alle misure che saranno adottate nel triennio 2018-2020 al fine di ottemperare alle succitate disposizioni di legge, tenuto conto degli obiettivi correlati alle azioni di cui all'art. 16 del D.L. 98/2011, e alla quantificazione dei relativi possibili risparmi di spesa.



2. Dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio, materiale informatico per stampanti e consumo carta.

La dotazione informatica del Comune di Chioggia al 28 ottobre 2017 è la seguente¹:

- ❖ 240 P.C. desktop più due WS
- ❖ 40 portatili
- ❖ 195 stampanti
- ❖ 17 scanner
- ❖ 8 server
- ❖ 11 armadirack
- ❖ 5 pontiradio
- ❖ 7 router Cisco
- ❖ 27 switch varie marche (hp,3com,...)
- ❖ 1 NETAPP - fas 250
- ❖ 1 NETAPP FAS2200
- ❖ 1 unità nastri Eternus LT40
- ❖ 1 firewall checkpoint
- ❖ 1 router sonicwall
- ❖ 7 webcam

La suddetta dotazione strumentale informatica è da considerarsi funzionale al mantenimento degli standard minimi di efficiente funzionamento degli uffici; giocoforza compete un PC *desktop* ad ogni funzionario, e, in generale, ad ogni dipendente le cui mansioni richiedono l'uso di applicativi informatici. Un PC portatile per ogni dirigente e assessore la cui attività d'ufficio si svolge anche fuori la sede comunale.

Anche nel prossimo triennio si prevede di continuare ad investire in base alle disponibilità finanziarie nelle nuove tecnologie finalizzate a migliorare gli standard di sicurezza e integrità dei dati dell'Ente.

Per quanto concerne la dotazione *software*, continua a darsi mandato al Servizio Informatico

¹ Dati CED.



affinché privilegi, ove possibile, l'utilizzo di prodotti "open source" (come peraltro già previsto nella direttiva del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 19 dicembre 2003). Tale politica consentirà una rilevante riduzione dei costi per le licenze a parità di utilità.

La dotazione non informatica in uso e di proprietà dell'Ente alla medesima data è la seguente:

- n. 38 fax.
- n. 209 calcolatrici elettroniche.
- n° 2 macchine per scrivere.
- n° 4 fotocopiatori.

La dotazione strumentale non informatica attualmente a disposizione rappresenta il minimo indispensabile per un efficiente ed efficace funzionamento degli uffici, ragion per cui non si rilevano sprechi nell'utilizzo. Le calcolatrici elettroniche risultano assegnate con una frequenza media pari a una per ogni dipendente: la crescente diffusione di applicativi quali excel fa prevedere una graduale riduzione di richieste per il futuro. Per quanto riguarda i fax, tenuto conto che l'art. 14, comma 1 bis, del D.L. 69/2013, così come convertito dalla legge 98/2013, ad integrazione dell'art. 47 del d. lgs. 82/2005, impone il divieto di utilizzo di detta strumentazione per la trasmissione di documenti tra Amministrazioni pubbliche, precetto la cui violazione è fonte di responsabilità dirigenziale, disciplinare e danno erariale, si prevede una graduale riduzione dei fax in uso e in dotazione presso i servizi comunali incentivando altri strumenti quali la posta elettronica e la pec. Si ribadisce il divieto di utilizzo del fax anche per le comunicazioni interne.

I fotocopiatori attualmente in uso sono stati in parte acquistati mediante contratti di noleggio stipulati con ricorso alle convenzioni attive CONSIP, ovvero con ricorso a fornitori abituali accreditati nel MePA CONSIP.

Il prospetto che segue fornisce il quadro completo ed esaustivo dei multifunzione acquisiti mediante ricorso a contratti di locazione e attualmente in uso presso i vari servizi comunali (situazione al 01 dicembre 2017):

SERVIZIO	MODELLO	TIPO CONTRATTO	DITTA
ANAGRAFE	SHARP MX2614N	COSTO COPIA	GBR ROSSETTO MePA CONSIP
PROTOCOLLO E MESSI COMUNALI	KYOCERA MITA TASKALFA 3510I	COSTO COPIA	CONSIP
LAVORI PUBBLICI LEGGE SPECIALE	SHARP MX2614N	COSTO COPIA	GBR ROSSETTO MePA CONSIP
RAGIONERIA	RICOH AFICIO 1075	COSTO COPIA	RICOH S.R.L.



			MePA CONSIP
POLIZIA LOCALE	SHARP MX2614N	COSTO COPIA	GBR ROSSETTO MePA CONSIP
POLIZIA LOCALE NUOVA SEDE PALAZZO MORARI	OLIVETTI D - COPIA 4500 MF	COSTO COPIA	CONSIP
SEGRETERIA DEL SINDACO	SHARP MX4112N	COSTO COPIA	SHARP MEPA CONSIP
BIBLIOTECA	SHARP MX2600 MULTIFUNZIONE	COSTO COPIA	GBR ROSSETTO MePA CONSIP
SALA CONSIGLIERI	SHARP MX502N MF	COSTO COPIA	SHARP MEPA CONSIP
UFF. PIANI ATTUATIVI EX SCUOLA PRINCIPE AMEDEO	SHARP MX4112N	COSTO COPIA	SHARP MEPA CONSIP
UFF. EDILIZIA PRIVATA	SHARP MX 4112N	COSTO COPIA	SHARP MEPA CONSIP
SERVIZI SOCIALI	KYOCERA MITA TASKALFA 3510I	COSTO COPIA	CONSIP
UFFICI PALAZZO MORARI	SHARP MX4112N	COSTO COPIA	SHARP MEPA CONSIP
STATO CIVILE	KYOCERA TASKALFA 5501I	COSTO COPIA	CONSIP
ELETTORALE	SHARP MX363N	COSTO COPIA	GBR ROSSETTO MePA CONSIP
RIS. UMANE/LEGALE	SHARP MX502N MF	COSTO COPIA	SHARP MEPA CONSIP
GIUNTA-CONSIGLIO	SHARP MX4112N	COSTO COPIA	MEPA CONSIP
EX SCUOLA PRINCIPE AMEDEO	SHARP MX2600 MULTIFUNZIONE	COSTO COPIA	GBR ROSSETTO MePA CONSIP
LAVORI PUBBLICI	HP M5035BM	COSTO COPIA	GBR ROSSETTO MePA CONSIP
SEGRETERIA GENERALE	XEROX 7120	COSTO COPIA	GBR ROSSETTO MEPA CONSIP
UFFICIO CONTRATTI	TASK-ALFA4551 KYOCERA	COSTO COPIA	CONSIP
GIUDICE DI PACE	XEROX WORKCENTRE 5875	COSTO COPIA	CONSIP

Al fine di razionalizzare l'utilizzo dei fotocopiatori si ritiene opportuno continuare a impiegarne uno per ogni Settore, privilegiando le configurazioni multifunzione bianco/nero e riservando le macchine a colori ai soli settori che necessitano di stampe colorate per fini istituzionali: si pensi al settore lavori pubblici (stampa planimetrie) alla biblioteca comunale e alla Segreteria Generale e Controllo di gestione. Si precisa, inoltre, che dal 2010 l'Amministrazione comunale ha introdotto i contratti "tandem": le copie non utilizzate di una macchina si compensano con le eventuali eccedenze prodotte da altri fotocopiatori con un conseguente non indifferente risparmio di spesa. È di tutta evidenza che ciascun Settore, qualora sussistano sufficienti disponibilità finanziarie nei



pertinenti capitoli di spesa assegnati al Dirigente competente, può in ogni caso provvedere in modo autonomo all'acquisto di ulteriori fotocopiatori e/o multifunzione, in relazione alle esigenze particolari che i singoli uffici possono manifestare o in esecuzione di progetti finanziati *ad-hoc* da soggetti esterni.

La situazione al 01 dicembre 2017 dei fotocopiatori acquisiti/gestiti dai singoli Settori può essere così sintetizzata:

SERVIZI SOCIALI	KYOCERA DOCUMENTS SOLUTION ITALIA SPA	COSTO COPIA	CONSIP
SERVIZI SOCIALI	TASKA ALFA 3551ci	COSTO COPIA	CONSIP
SERVIZI SOCIALI	MPC3200AD	COSTO COPIA	RICOH SRL
C.E.D.	SHARP MX2314	CONTRATTO DI ACQUISTO	MEPA CONSIP
MUSEO CIVICO	SAMSUNG MULTIPRESSC9250ND	CONTRATTO DI ACQUISTO	BREVIGLIERI

Per quanto concerne le stampe effettuate su richiesta di utenti esterni all'Amministrazione Comunale quali: accesso agli atti, servizio di biblioteca ecc., l'Amministrazione chiede sempre il rimborso della spesa sostenuta mediante il pagamento dei c.d. diritti di stampato.

Al 01 dicembre 2017, le uniche due macchine per scrivere risultano in dotazione all'ufficio anagrafe e all'ufficio Commercio per la compilazione della modulistica ministeriale e degli stampati di vario tipo che ancora non consentono l'utilizzo del P.C.. Nel complesso non si rilevano sprechi nell'utilizzo della dotazione strumentale in oggetto, essendo evidente che essa consente il mantenimento di *standard* minimi di funzionalità degli uffici, senza compromettere il raggiungimento dei fini istituzionali.

È appena il caso di segnalare che nel corso dell'esercizio finanziario 2018 scadranno i seguenti contratti di noleggio gestiti dal Servizio Economato:

SERVIZIO	MODELLO	TIPO CONTRATTO	DITTA
RAGIONERIA	RICOH AFICIO 1075	COSTO COPIA	RICOH S.R.L. MePA CONSIP
PALAZZO MORARI	OLIVETTI D - COPIA 4500 MF	COSTO COPIA	CONSIP

Nell'ottica di ridurre al massimo l'impatto finanziario legato alla gestione dei nuovi contratti, con l'intento di realizzare i risparmi di cui all'art. 16 del d.l. 98/2011, si dà mandato al Servizio Economato di operare come segue:



- ❑ Continuare a privilegiare la soluzione noleggio rispetto all'ipotesi di acquisto, in quanto quest'ultima comporta un elevato esborso finanziario oltre che notevoli costi gestionali indotti (manutenzione ordinaria/straordinaria e consumo toner).
- ❑ Aderire alle convenzioni CONSIP in essere.
- ❑ Valutare l'opportunità di rinoleggiare, attraverso il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MePA CONSIP, le macchine in uso qualora il cespite sia perfettamente funzionante, tecnologicamente all'avanguardia, con adeguata vita residua, tenuto anche conto dei criteri ambientali minimi e il relativo canone di noleggio sia più conveniente rispetto a quello praticato dalle convenzioni CONSIP per macchine simili.
- ❑ Limitare le stampe a colori ai soli casi in cui siano strettamente necessarie per le esigenze dell'ufficio, da motivare adeguatamente.
- ❑ Al fine di evitare sprechi di risorse finanziarie, stipulare contratti di noleggio con numero copie proporzionato alle esigenze dell'ufficio utilizzatore, privilegiando i contratti "tandem" che prevedono la compensazione, tra macchine diverse, dei costi delle copie prodotte in eccedenza.
- ❑ Privilegiare gli orizzonti temporali (durata contratti) che consentano il massimo contenimento dei costi di noleggio.
- ❑ Incentivare il trasferimento di documenti interni mediante l'utilizzo della posta elettronica e/o la condivisione degli stessi mediante il salvataggio elettronico in aree condivise, limitando la stampa ai soli casi questa sia da ritenersi indispensabile per motivi d'ufficio.
- ❑ Favorire la condivisione in rete con un maggior numero di postazioni di lavoro associate, in modo tale da ridurre il numero dei fotocopiatori in uso.
- ❑ Privilegiare ubicazioni strategiche dei fotocopiatori, in modo tale che una macchina possa servire il maggior numero di uffici.
- ❑ Incentivare l'uso della carta intestata elettronica al fine di contenere i costi per la stampa della stessa, effettuata da tipografie specializzate iscritte nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.
- ❑ Ridurre spese per la gestione dei relativi premi assicurativi attraverso un'attenta determinazione del valore delle dotazioni strumentali, del patrimonio informatico dell'Ente oggetto del contratto di assicurazione, privilegiando soluzioni contrattuali che prevedano la traslazione in capo all'appaltatore del rischio di perimento del bene.



3. Apparecchiature di telefonia mobile e trasmissione dati.

Le apparecchiature di telefonia mobile in uso e SIM dati in dotazione al 01 dicembre 2017 sono le seguenti:

- n. 86 telefoni cellulari di servizio di cui:
 - ❖ 42 Samsung Galaxy S5 mini;
 - ❖ 1 Samsung Galaxy S5 neo;
 - ❖ 43 Samsung Galaxy core prime con solo servizio voce.
- N. 5 SIM dati, date in uso: una al Dirigente Area Finanze, tre al Servizio CED per la gestione del *software* cartellino, una all'Ufficio Legale per la gestione del processo telematico.
- 29 SIM ricaricabili per la gestione del servizio elettorale di cui 15 voce e 14 dati.
- 15 cellulari Nokia per gestione Servizio Elettorale.
- Nessun tablet.

Gli apparecchi cellulari sono annotati in un apposito registro costantemente aggiornato a cura del Servizio Economato, mentre incaricato per regolamento al controllo sul corretto utilizzo dei telefonini è il servizio Controllo di Gestione, con il compito, tra l'altro, di monitorare i consumi rilevati dai tabulati forniti dai gestori telefonici, evidenziando eventuali anomali incrementi di spesa rispetto alle serie storiche.

È appena il caso di precisare che in seguito all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 7, del Decreto legge 95/2012 "spending review 2" (convertito in legge n° 135/2012), il quale ha stabilito, tra l'altro, l'obbligo in capo alle Pubbliche Amministrazioni di ricorrere alle convenzioni CONSIP relativamente ai servizi di telefonia mobile, il Comune di Chioggia ha aderito senza indugio alla convenzione "Telefonia Mobile 5" oggi "Telefonia Mobile 6", che dovrebbe essere sostituita dalla nuova convenzione "Telefonia Mobile 7" già a partire dal mese di aprile del 2018.

4. Dotazione strumentale in uso a dipendenti e amministratori: triennio 2018-2020.

Con riferimento ai punti precedenti, anche per il triennio 2018-2020 si ritiene opportuno definire la dotazione strumentale/informatica di competenza del singolo dipendente/amministratore e da considerarsi aggiuntiva rispetto a quella fissa d'ufficio, che sarà assegnata solo qualora le



disponibilità finanziarie di bilancio lo permettano:

- a. **Sindaco:** notebook, terminale smartphone (attualmente Samsung Galaxy S5 mini).
- b. **Segreteria Sindaco:** N° 3 terminali smartphone (attualmente Samsung Galaxy S5 mini) per favorire le attività di segreteria e i contatti istituzionali con Sindaco, assessori e Capo di Gabinetto.
- c. **Vice Sindaco:** stessa dotazione strumentale del Sindaco.
- d. **Membri Giunta Comunale:** come Sindaco.
- e. **Consiglieri Comunali:** telefono *smartphone* dotato di collegamento dati per la gestione della posta elettronica e navigazione internet, con telefonate istituzionali in Italia a carico dell'Amministrazione Comunale, prescindendo dal numero chiamato, fisso o mobile; assegnazione effettuata in relazione alle disponibilità finanziarie nell'ottica di razionalizzazione e contenimento della spesa.
- f. **Dirigenti comunali:** dotazione strumentale come il Sindaco, con abilitazione (telefonate all'Estero).
- g. **P.O.:** smartphone (attualmente Samsung Galaxy S5 mini), su richiesta/autorizzazione del Dirigente competente, qualora il personale debba garantire la pronta e costante reperibilità. Sono ammesse solo telefonate istituzionali in Italia, verso numeri fissi o mobili. N° 1 smartphone assegnato al Responsabile dell'Ufficio Comando e n° 3 smartphone assegnati al Responsabile del Centro Elaborazione Dati e collaboratori, da utilizzarsi nell'ambito del servizio di pronta e costante reperibilità dei rispettivi Uffici.
- h. **Personale categoria D1/D3 non titolare di P.O.:** su richiesta/autorizzazione del Dirigente competente, cellulare con il solo servizio di telefonia, qualora il dipendente debba garantire la pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo in cui deve garantire detta pronta disponibilità. Da privilegiarsi, per ottemperare alla normativa in premessa citata,



assegnazioni all'ufficio e non al dipendente. Uno smartphone per l'Ufficio di Supporto al Giudice di Pace.

- i. **Personale categorie A, B, C:** telefonino con solo servizio di telefonia mobile, in consegna al Dirigente competente che deciderà di volta in volta a chi assegnare il cellulare, in relazione alla pronta e costante reperibilità richiesta.

Conformemente all'orientamento espresso dalla Corte dei Conti Sezione riunite per la Regione siciliana, con deliberazione n° 30/2008, il dipendente/amministratore può utilizzare il cellulare di servizio per motivi privati solo ed esclusivamente qualora abbia provveduto all'attivazione del servizio *dual billing*, con separata fatturazione: l'Amministrazione non provvede all'addebito dei costi privati con richiesta di rimborso ed è completamente estranea alle vicende contrattuali del servizio *dual*.

Nel triennio 2018-2020, con l'intento di massima razionalizzazione dell'utilizzo dei telefoni cellulari, tutte le nuove utenze saranno attivate nel rispetto dello stanziamento previsto nel relativo capitolo di P.E.G., in un'ottica di riduzione progressiva della spesa, in osservanza del presente piano triennale e dopo aver appurato che il richiedente svolge mansioni per le quali è richiesta sempre la pronta e costante reperibilità attestata dal dirigente competente. Al fine di garantire un corretto utilizzo dei telefoni cellulari l'Amministrazione comunale ha adottato un regolamento *ad-hoc* (pubblicato sul sito istituzionale).

5. Autovetture di servizio e relativi costi di funzionamento.

Le autovetture di servizio in dotazione del Comune al 01 dicembre 2017 sono le seguenti:

- 4 Fiat Panda ad uso Servizio lavori pubblici;
- 1 Fiat Panda ad uso Servizio Sport e turismo;
- 1 Lancia Thesis, ad uso Servizio di Rappresentanza;
- 1 Alfa Romeo 156 1.8T, ad uso Servizio di Rappresentanza;
- 3 Fiat Punto, 1 Toyota rav 4, ad uso Polizia Locale, 4 KIA RIO 1.2 ACTIVE.
- 1 Fiat Grande Punto ad uso dei Servizi Sociali;
- 1 Fiat Grande Punto a disposizione del Servizio Patrimonio;
- 1 Land Rover TG, 1 Fiat Panda 4x4, 1 *Renault Traffic*, ad uso Servizi protezione civile.



Città di Chioggia

Città d'arte

Nel corso del 2017 i competenti uffici comunali hanno provveduto a rottamare due auto. L'auto in dotazione al Servizio Messi, Fiat Panda DD560PR e l'autovettura di rappresentanza Lancia Thesis targata CT618DE, in quanto non più riparabili. La Fiat Panda, indispensabile per il servizio notifiche, sarà sostituita da un'autovettura a noleggio acquisita mediante adesione a Convenzione CONSIP.

Tutte le autovetture di servizio sono utilizzate dal personale dipendente per compiti istituzionali (sopralluoghi, ritiro/consegna della posta, notifiche ed accertamenti anagrafici all'interno del territorio comunale, spostamenti tra sedi diverse), ovvero dagli amministratori per l'espletamento del loro mandato.

Il parco auto attualmente a disposizione del Comune è in parte vetusto ragion per cui si ritiene di dover provvedere nel prossimo triennio ad un parziale rinnovo della dotazione strumentale a disposizione dell'Ente, tenendo però conto dei vincoli imposti dal decreto legge 78/2010 in combinato disposto con l'art. 5, comma 2, del D.L. 95/2012 "*Spending review 2*", il quale stabilisce che: *"A decorrere dall'anno 2013, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), e le società dalle stesse amministrazioni controllate non possono effettuare spese di ammontare superiore al **50 per cento** della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa"*.

Ciò premesso, nel rispetto anche degli impegni imposti dai vincoli di finanza pubblica, per il futuro si prevede la sostituzione di N° 1 autovettura nell'anno 2018 e una nel 2019. In ogni caso, tutte le sostituzioni saranno effettuate con l'obiettivo di mantenere gli *standard* minimi di efficiente funzionamento degli uffici, unitamente ad un utilizzo razionale ed economico delle risorse finanziarie impiegate, privilegiando acquisti in CONSIP mediante adesione alle convenzioni



eventualmente attive consultabili sul sito: www.acquistinretepa.it. Non si esclude la possibilità di attivare contratti di noleggio aderendo a convenzioni CONSIP, qualora detta forma contrattuale risulti economicamente più conveniente rispetto all'acquisto, tenuto conto dell'esigenza di abbattere tutti i costi di esercizio indotti quali i premi di assicurazione, le manutenzioni e le riparazioni.

Alla luce di quanto su esposto, si ritiene incompressibile la dotazione di autovetture di servizio sopra indicata, poiché indispensabile per l'espletamento delle funzioni istituzionali degli uffici.

Per quanto concerne gli obiettivi per la razionalizzazione 2018-2020, continueranno ad essere attuate dai Responsabili dei vari Servizi le seguenti azioni di programmazione:

- ❖ riduzione della spesa per l'acquisto del carburante mediante incentivazione dell'utilizzo, per brevi spostamenti all'interno del centro cittadino, di biciclette di servizio, anche elettriche.
- ❖ Uso condiviso dei veicoli di servizio qualora ciò sia possibile.
- ❖ Utilizzo intersettoriale delle autovetture.
- ❖ Un'attenta gestione dei veicoli di servizio con verifica dei chilometri percorsi e dei rifornimenti di carburante effettuati, sotto la responsabilità del soggetto utilizzatore, unitamente a controlli a campione con tecniche motivate di campionamento.
- ❖ Preferenza dell'uso di mezzi pubblici per gli spostamenti di medio raggio, soprattutto se effettuati da singoli dipendenti.

6. SPESE PER SERVIZI VARI

Nella prospettiva di avviare un'attività di riqualificazione e razionalizzazione della spesa, volta ad un efficientamento dei servizi evitando sprechi o inutili impieghi di risorse finanziarie, a detrimento di altri servizi istituzionali meritevoli di finanziamento, il Comune di Chioggia, già dal 2017, ha provveduto alla revisione di alcune spese che hanno permesso la realizzazione di economie di bilancio. L'attività programmata, già in parte realizzata, sarà proseguita nel corso del triennio 2018-2020 sia nell'ambito della gestione delle procedure d'appalto, sia con riferimento alle modalità di affidamento dei servizi: reinternalizzazione, affidamento in house, rivisitazione contratti in essere ecc.

6.1 Reinternalizzazione verde pubblico.

In attuazione della delibera del Consiglio Comunale n° 87 del 22 novembre 2016, il



competente Servizio ha avviato apposita procedura ad evidenza pubblica, che sarà gestita tramite la Stazione Unica Appaltante di Venezia, per l'individuazione di un operatore economico che curerà il servizio di conservazione e manutenzione del verde pubblico, periodo 2018-2020. La reinternalizzazione del servizio, in passato gestito S.S.T. s.p.a., società controllata dal Comune di Chioggia, è stata deliberata dal Consiglio Comunale di Chioggia dopo apposite verifiche di convenienza economica. Una gestione tramite procedura d'appalto basata su logiche concorrenziali permetterà la realizzazione di risparmi di spesa le cui dinamiche finanziarie sono rappresentate nella tabella riportata al paragrafo 8.1 del presente documento.

6.2 Spese per assicurazioni.

La riduzione delle funzioni, del parco mezzi e del numero dei dipendenti in servizio, accompagnata da una diversa modalità di gestione di alcuni aspetti legati alle assicurazioni, ha comportato una significativa riduzione dei premi assicurativi e della spesa complessiva ritenuta rilevante rispetto al triennio 2015/2017. L'attuale assetto del portafoglio assicurativo attivato dal Comune e derivante dalle gare di appalto svolte nel corso dell'anno 2015, con scadenza 2018, riguarda la copertura dei rischi per ALL RISK, RCT/O, RCA, RC patrimoniale, polizza infortuni e tutela legale. Su tale riduzione potrà incidere negativamente il pagamento delle "franchigie" il cui importo è stato innalzato nel corso degli anni e il cui pagamento andrà a regime successivamente, a seguito della definizione dei sinistri. La previsione di spesa inserita nei bilanci tiene comunque conto della somma ritenuta necessaria a finanziare le franchigie a carico dell'ente, calcolata sulla base della spesa storica e della tipologia di sinistri che il Comune di Chioggia è tradizionalmente chiamato a risarcire.

6.3 Trasferimenti all'AULSS 3 per servizi di carattere sociale.

La legge regionale 15 dicembre 1982 n° 55, all'art. 6, dispone una precisa attribuzione di competenze in materia di funzioni socio – assistenziali ripartite tra Unità socio sanitarie e Comuni. L'art. 14 stabilisce l'obbligo in capo ai comuni di trasferire annualmente alle



AULSS le risorse finanziarie necessarie per coprire i costi dei servizi assistenziali svolti quali: la gestione dei consultori familiari, l'assistenza ai portatori di handicaps, la gestione delle strutture tutelari e residenziali ecc. L'entità del trasferimento da parte dei comuni è stabilito annualmente in base ad un parametro pro-capite. Come si evince dalla tabella riportata nel paragrafo 8.1 per il triennio 2018-2020 si prevede un risparmio sui trasferimenti senza pregiudicare gli standard dei servizi.

6.4 Gestione calore ed illuminazione pubblica: rivisitazione servizio.

Con provvedimento consiliare si è provveduto ad affidare a Veritas S.p.A. il nuovo servizio Integrato di Energy & Technology Management, articolato secondo le seguenti cinque sottocategorie:

1. *Servizio di Vettore Energetico*

Fornitura del vettore energetico per tutti gli impianti comunali di Illuminazione sia di Pubblica Illuminazione e Semaforici, che Impianti Elettrici e Tecnologici. Gestione, conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti.

2. *Servizio Impianti Elettrici e Tecnologici*

Gestione, conduzione e manutenzione ordinaria di tutti gli Impianti Elettrici e Tecnologici, Antiintrusione e Antincendio.

Fanno parte di tale attività le obbligatorie Certificazioni Antincendio degli Immobili e la Diagnosi complessiva degli stessi sia dal punto di vista tecnologico che ambientale e di sicurezza.

3. *Servizio Tecnologico di Climatizzazione Estiva ed Invernale*

Gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti per la Climatizzazione Estiva ed Invernale e delle loro apparecchiature compresa la fornitura del vettore energetico funzionale all'emissione del potere rinfrescante/calorifero.



4. *Servizio Impianti Elettrici e Tecnologici*

Costituzione, gestione e manutenzione dell'Anagrafe Tecnica di tutti gli impianti, i punti di fornitura e gli apparati tecnologici affidati.

Costituzione e Gestione di un Sistema Informativo su base Territoriale che sarà reso disponibile anche per l'Amministrazione, di un Call Center a Numero Verde per la segnalazione dei guasti o delle criticità, del Servizio di Pronto Intervento.

5. *Servizi Integrati*

Realizzazione di interventi di Riqualificazione Energetica e nel successivo monitoraggio dei risparmi conseguiti. Fanno parte di tale attività l'obbligatoria Certificazione Energetica degli Immobili e la Diagnosi Energetica degli stessi

OBIETTIVI PREFISSATI

- Efficientamento energetico degli impianti
- Messa a norma impianti
- Riduzione e stabilizzazione dei costi a carico della Città di Chioggia
- Unico interlocutore nella gestione degli impianti comunali

6.5 Spese Postali.

Riduzione della spesa a carico dell'Ente previa attivazione di idonea gara ad evidenza pubblica

6.6 Servizi museali.

Trattasi di servizio a domanda individuale.

Nel triennio di riferimento le finalità di razionalizzazione del servizio proseguiranno con l'obiettivo di riduzione dei costi per consumi di beni e servizi e di un ottimale impiego del personale comunale.



7. Beni immobili ad uso abitativo e di servizio, art.2, comma 594, lettera c, legge 244/2007

SITUAZIONE AGGIORNATA AL 31 ottobre 2017²

7.1 Criteri di gestione dei beni immobili abitativi o di servizio

Per quanto concerne gli immobili, la citata Legge Finanziaria n. 244/2007 (finanziaria 2008) ha previsto che, ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

Il comma 599 della predetta legge n. 244/2007 prevede l'emanazione di un D.P.C.M. che dovrà stabilire i criteri e le modalità con cui gli enti dovranno provvedere alla comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze dei dati relativi a:

a) i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, sui quali vantino a qualunque titolo diritti reali, distinguendoli in base al relativo titolo, determinandone la consistenza complessiva ed indicando gli eventuali proventi annualmente ritratti dalla cessione in locazione o in ogni caso dalla costituzione in relazione agli stessi di diritti in favore di terzi;

b) i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, dei quali abbiano a qualunque titolo la disponibilità, distinguendoli in base al relativo titolo e determinandone la consistenza complessiva, nonché quantificando gli oneri annui complessivamente sostenuti a qualunque titolo per assicurarne la disponibilità. Le disposizioni in materia devono inoltre essere coordinate con quelle dettate dall'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 che prevedono l'obbligo per i Comuni di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare attraverso l'individuazione di apposito elenco dei singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione (piano delle

² Parte curata dal Settore Lavori Pubblici, Servizio Patrimonio.



alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione). Tale piano è stato adottato e allegato al bilancio del Comune di Chioggia con delibera del C. C. n. 58 del 27.06.2014. La valorizzazione patrimoniale potrà avvenire anche attraverso strumenti innovativi di partenariato pubblico privato come ad esempio la cosiddetta concessione di valorizzazione, ex art. 3- bis del D.L. 25 settembre 2001 n. 351, convertito dalla legge 23 novembre 2001 n. 410, e ai sensi dell'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008 n. 133, ed il projet financing ecc;.

In attesa del d.p.c.m. di cui al comma 599 e del suddetto piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari, ci si limita qui all'individuazione delle misure per i beni immobili di proprietà comunale attualmente adibiti ad uso abitativo o di servizio (con esclusione dei beni infrastrutturali).

7.2 Immobili di proprietà comunale

Stato di fatto (situazione attualmente in fase di verifica/aggiornamento):

Il patrimonio complessivo di alloggi E.R.P. consta alla data del 31.10.2017 di n. **359 alloggi** e n. **119 pertinenze così suddivisi:**

7.3 alloggi e pertinenze e.r.p. di provenienze (ex stato) di proprietà del comune e gestiti da a.t.e.r. Venezia.

N. All	Comune	Ubicazione	N. Civico	Classe	Identificativo Catastale			N. vani o mq	Anno di Costruzione
					Foglio	Mappale	Sub.		
1	CHIOGGIA	VIA REBOSOLA	42	A3	45	38	5	7,5	1965
2	CHIOGGIA	VIA REBOSOLA	44	A3	45	38	6	7,5	1965
3	CHIOGGIA	VIA REBOSOLA	48	A3	45	38	11	7,5	1965
4	CHIOGGIA	VIA GIOVANNI POLI	105	A4	22	7395	14	5,5	1959
5	CHIOGGIA	VIA GIOVANNI POLI	103	A4	22	7395	15	5,5	1959
6	CHIOGGIA	VIA GIOVANNI POLI	22	A4	22	7395	10	5,5	1959
7	CHIOGGIA	VIA GIOVANNI POLI	20	A4	22	7395	11	5,5	1959
8	CHIOGGIA	VIA GIOVANNI POLI	32	A4	22	7395	5	5,5	1959
9	CHIOGGIA	VIA GIOVANNI POLI	16	A4	22	7395	9	5,5	1959



Città di Chioggia

Città d'arte

10	CHIOGGIA	VIA PEGORINA	76	A3	69	872	24	6,5	1963
11	CHIOGGIA	VIA PEGORINA	76	C6	69	872	25	11 mq	1963
12	CHIOGGIA	VIA PEGORINA	88	A3	69	872	18	6	1963
13	CHIOGGIA	VIA PEGORINA	88	C2	69	872	6	13 mq	1963
14	CHIOGGIA	VIA REBOSOLA	107	A3	49	151	2	5,5	1963
15	CHIOGGIA	VIA REBOSOLA	109	A3	49	151	3	6	1963
16	CHIOGGIA	VIA REBOSOLA	119	A3	49	151	6	5,5	1963
17	CHIOGGIA	VIA REBOSOLA	119	C6	49	151	16	40 mq	1963
18	CHIOGGIA	VIA REBOSOLA	135	A3	49	151	13	5,5	1963
19	CHIOGGIA	VIA REBOSOLA	135	C6	49	151	19	24 mq	1963
20	CHIOGGIA	VIA REBOSOLA	137	A3	49	151	12	6	1963
21	CHIOGGIA	VIA REBOSOLA	137	C6	49	151	18	11 mq	1963
22	CHIOGGIA	BORGO S. GIOVANNI	618A	A3	36	656	5	6	1966
23	CHIOGGIA	BORGO S. GIOVANNI	618A	A3	36	656	20	5	1966
24	CHIOGGIA	BORGO S. GIOVANNI	618B	A3	36	656	15	5	1966
25	CHIOGGIA	BORGO S. GIOVANNI	618B	A3	36	656	19	5	1966
26	CHIOGGIA	BORGO S. GIOVANNI	618C	A3	36	656	3	6	1966
27	CHIOGGIA	BORGO S. GIOVANNI	618C	A3	36	656	18	5	1966
28	CHIOGGIA	STRADA S. MARCO	96	A4	26	2961	2	4,5	1948
29	CHIOGGIA	STRADA S. MARCO	96	A4	26	2961	1	4,5	1948
30	CHIOGGIA	STRADA S. MARCO	96	A4	26	2961	4	4,5	1948
31	CHIOGGIA	STRADA S. MARCO	96	A4	26	2961	3	4,5	1948
32	CHIOGGIA	STRADA S. MARCO	96	A4	26	2961	6	4,5	1948
33	CHIOGGIA	STRADA S. MARCO	96	A4	26	2961	5	4,5	1948
34	CHIOGGIA	P.ZZA BALDIN E MANTOVAN	41	A4	81	349	1	4	1950
35	CHIOGGIA	P.ZZA BALDIN E MANTOVAN	41	C6	81	349	6	31 mq	1950
36	CHIOGGIA	P.ZZA BALDIN E MANTOVAN	41	A4	81	349	2	4	1950
37	CHIOGGIA	P.ZZA BALDIN E MANTOVAN	41	A4	81	349	3	4	1950
40	CHIOGGIA	P.ZZA BALDIN E MANTOVAN	42	A4	81	296	2	4	1950
41	CHIOGGIA	P.ZZA BALDIN E MANTOVAN	42	A4	81	296	3	4	1950
42	CHIOGGIA	P.ZZA BALDIN E MANTOVAN	42	C6	81	296	5	17 mq	1950
43	CHIOGGIA	P.ZZA BALDIN E	42	A4	81	296	4	4	1950



		MANTOVAN							
44	CHIOGGIA	P.ZZA BALDIN E MANTOVAN	42	C2	81	296	6	10 mq	1950
45	CHIOGGIA	P.ZZA BALDIN E MANTOVAN	43	A4	81	156	1	4	1950
46	CHIOGGIA	P.ZZA BALDIN E MANTOVAN	43	C6	81	156	7	13 mq	1950
47	CHIOGGIA	P.ZZA BALDIN E MANTOVAN	43	A4	81	156	2	4	1950
48	CHIOGGIA	P.ZZA BALDIN E MANTOVAN	43	C6	81	156	9	15 mq	1950
49	CHIOGGIA	ORTI OVEST	57	A3	38	1600	-	5,5	1957
50	CHIOGGIA	ORTI OVEST	58	A3	38	1601	4	5,5	1957
51	CHIOGGIA	ORTI OVEST	58	C6	38	1601	9	15 mq	1957
52	CHIOGGIA	ORTI OVEST	58	A3	38	1601	6	5	1957
53	CHIOGGIA	ORTI OVEST	58	C6	38	1601	11	15 mq	1957
54	CHIOGGIA	ORTI OVEST	59	A3	38	1603	4	4,5	1957
55	CHIOGGIA	ORTI OVEST	59	A3	38	1603	7	5	1957
56	CHIOGGIA	ORTI OVEST	59	A3	38	1603	6	5	1957
57	CHIOGGIA	ORTI OVEST	59	C6	38	1603	9	12 mq	1957
58	CHIOGGIA	ORTI OVEST	59	C6	38	1603	11	11 mq	1957
59	CHIOGGIA	ORTI OVEST	62	A3	38	1634	-	5,5	1957
60	CHIOGGIA	ORTI OVEST	65	A3	38	1638	2	7	1957
61	CHIOGGIA	ORTI OVEST	65	C6	38	1638	3	12 mq	1957
62	CHIOGGIA	ORTI OVEST	67	A3	38	1639	-	5,5	1957
63	CHIOGGIA	ORTI OVEST	72	A3	38	1644	2	5,5	1957
64	CHIOGGIA	ORTI OVEST	72	C6	38	1644	3	18 mq	1957
65	CHIOGGIA	ORTI OVEST	73	A3	38	1646	2	5,5	1957
66	CHIOGGIA	ORTI OVEST	73	C6	38	1646	3	24 mq	1957
67	CHIOGGIA	ORTI OVEST	74	A3	38	1645	2	6	1957
68	CHIOGGIA	ORTI OVEST	74	C6	38	1645	3	13 mq	1957
69	CHIOGGIA	ORTI OVEST	75	A3	38	1647	2	6	1957
70	CHIOGGIA	ORTI OVEST	75	C6	38	1647	3	13 mq	1957
71	CHIOGGIA	ORTI OVEST	75	C6	38	1647	4	12 mq	1957
72	CHIOGGIA	F.TA SAN FRANCESCO	20	A3	24	164	2	5,5	1947
73	CHIOGGIA	F.TA SAN FRANCESCO	12	A3	24	163	1	5	1947
74	CHIOGGIA	F.TA SAN FRANCESCO	12	A3	24	163	4	3	1947
75	CHIOGGIA	F.TA SAN FRANCESCO	12	A3	24	163	6	5,5	1947



76	CHIOGGIA	F.TA SAN FRANCESCO	12	A3	24	163	7	3	1947
77	CHIOGGIA	F.TA SAN FRANCESCO	1	A3	24	158	2	3,5	1946
78	CHIOGGIA	F.TA SAN FRANCESCO	1	A3	24	158	3	3,5	1946
79	CHIOGGIA	F.TA SAN FRANCESCO	2	A3	24	158	6	3,5	1946
80	CHIOGGIA	F.TA SAN FRANCESCO	2	A3	24	158	5	3,5	1946
81	CHIOGGIA	F.TA SAN FRANCESCO	2	A3	24	158	7	3,5	1946
82	CHIOGGIA	F.TA SAN FRANCESCO	16	A3	24	159	1	3,5	1946
83	CHIOGGIA	F.TA SAN FRANCESCO	15	A3	24	159	5	3,5	1946
84	CHIOGGIA	F.TA SAN FRANCESCO	19	A3	24	161	8	3,5	1946
85	CHIOGGIA	VIA PADRE E. VENTURINI	4	A4	38	578	2	4	1948
86	CHIOGGIA	VIA PADRE E. VENTURINI	6	A4	38	578	1	4	1948
87	CHIOGGIA	VIA PADRE E. VENTURINI	4	A4	38	578	4	4	1948
88	CHIOGGIA	VIA PADRE E. VENTURINI	6	A4	38	578	3	4	1948
89	CHIOGGIA	SOTTOMARINA	1926	A3	26	2960	1	3,5	1950
90	CHIOGGIA	SOTTOMARINA	1926	A3	26	2960	4	3,5	1950
91	CHIOGGIA	SOTTOMARINA	1926	A3	26	2960	3	3,5	1950
92	CHIOGGIA	VIA G. DELLA CROCE	13	A3	24	138	1	3,5	1946
93	CHIOGGIA	VIA G. DELLA CROCE	13	A3	24	138	3	3,5	1946

7.4 ALLOGGI E PERTINENZE E.R.P. DI PROPRIETA' DEL COMUNE GESTITI DIRETTAMENTE

N. All.	Comune	Ubicazione	N. Civico	Classe	Identificativo Catastale			N. vani o mq	Anno Costruzione	di
					Foglio	Mappale	Sub.			
1	CHIOGGIA	VIA ALGA	16	A3	37	1013	1	3	1964	
2	CHIOGGIA	VIA ALGA	16	A3	37	1013	2	4	1964	
3	CHIOGGIA	VIA ALGA	16	A2	37	1013	4	3	1964	
4	CHIOGGIA	VIA ALGA	16	A2	37	1013	5	3,5	1964	



Città di Chioggia

Città d'arte

5	CHIOGGIA	VIA ALGA	16	A3	37	1013	6	4	1964
6	CHIOGGIA	VIA ALGA	16	A2	37	1013	9	3,5	1964
7	CHIOGGIA	VIA ALGA	16	A2	37	1013	10	3	1964
8	CHIOGGIA	VIA ALGA	16	A2	37	1013	11	3,5	1964
9	CHIOGGIA	VIA ALGA	16	A2	37	1013	12	3	1964
10	CHIOGGIA	VIA ALGA	16	A2	37	1013	13	3	1964
11	CHIOGGIA	VIA ALGA	16	A2	37	1013	14	3	1964
12	CHIOGGIA	VIA ALGA	16	A2	37	1013	15	3,5	1964
13	CHIOGGIA	VIA ALGA	16	A3	37	1013	16	2,5	1964
14	CHIOGGIA	VIA ALGA	16	A2	37	1013	17	3	1964
15	CHIOGGIA	VIA ALGA	16	A2	37	1013	18	3,5	1964
16	CHIOGGIA	VIA ALGA	16	A2	37	1013	19	3	1964
17	CHIOGGIA	VIA ALGA	16	A2	37	1013	20	3	1964
18	CHIOGGIA	VIA ALGA	16	A2	37	1013	21	3	1964
19	CHIOGGIA	VIA ALGA	16	A2	37	1013	22	3,5	1964
20	CHIOGGIA	VIA ALGA	16	A2	37	1013	23	2,5	1964
21	CHIOGGIA	VIA ALGA	16	A2	37	1013	24	3	1964
22	CHIOGGIA	VIA ALGA	16	A2	37	1013	25	3,5	1964
23	CHIOGGIA	VIA ALGA	16	A2	37	1013	26	3	1964
24	CHIOGGIA	VIA ALGA	16	A2	37	1013	27	3	1964



Città di Chioggia

Città d'arte

25	CHIOGGIA	VIA ALGA	16	A2	37	1013	28	3	1964
26	CHIOGGIA	VIA ALGA	16	A2	37	1013	29	3,5	1964
27	CHIOGGIA	VIA ALGA	16	A2	37	1013	30	2,5	1964
28	CHIOGGIA	VIA ALGA	16	A3	37	1013	31	2,5	1964
29	CHIOGGIA	VIA ALGA	16	A3	37	1013	32	5	1964
30	CHIOGGIA	VIA ALGA	16	A3	37	1013		3	1964
31	CHIOGGIA	VIA ALGA	16	C/2	37	1013	3	53 mq	1964
32	CHIOGGIA	VIA BARBARIGO	101	A3	43	601	1	3,5	1973
33	CHIOGGIA	VIA BARBARIGO	101	A3	43	601	2	3,5	1973
34	CHIOGGIA	VIA BARBARIGO	101	A3	43	601	3	3,5	1973
35	CHIOGGIA	VIA BARBARIGO	101	A3	43	601	4	3,5	1973
36	CHIOGGIA	VIA BARBARIGO	101	A3	43	601	5	3,5	1973
37	CHIOGGIA	VIA BARBARIGO	101	A3	43	601	6	3,5	1973
38	CHIOGGIA	VIA BARBARIGO	101	A3	43	601	7	4	1973
39	CHIOGGIA	VIA BARBARIGO	101	A3	43	601	8	4	1973
40	CHIOGGIA	VIA BARBARIGO	101	A3	43	601	9	4	1973
41	CHIOGGIA	VIA BARBARIGO	101	A3	43	601	10	4	1973
42	CHIOGGIA	VIA BARBARIGO	101	A3	43	601	11	3,5	1973
43	CHIOGGIA	VIA BARBARIGO	101	A3	43	601	12	3,5	1973
44	CHIOGGIA	VIA BARBARIGO	101	A3	43	601	13	3,5	1973
45	CHIOGGIA	VIA BARBARIGO	101	A3	43	601	14	3,5	1973
46	CHIOGGIA	VIA BARBARIGO	101	A3	43	601	15	4	1973
47	CHIOGGIA	VIA BARBARIGO	101	A3	43	601	16	4	1973
48	CHIOGGIA	VIA BARBARIGO	101	A3	43	601	17	4	1973
49	CHIOGGIA	VIA BARBARIGO	101	A3	43	601	18	4	1973
50	CHIOGGIA	VIA BARBARIGO	101	A3	43	601	19	3,5	1973
51	CHIOGGIA	VIA BARBARIGO	101	A3	43	601	20	3,5	1973
52	CHIOGGIA	VIA BARBARIGO	101	A3	43	601	25	3,5	1973



Città di Chioggia

Città d'arte

53	CHIOGGIA	VIA BARBARIGO	101	A3	43	601	26	3,5	1973
54	CHIOGGIA	VIA BARBARIGO	101	A3	43	601	27	3,5	1973
55	CHIOGGIA	VIA BARBARIGO	101	A3	43	601	28	3,5	1973
56	CHIOGGIA	VIA BARBARIGO	101	C/2	43	601	21	51 mq	1973
57	CHIOGGIA	VIA BARBARIGO	101	C/2	43	601	22	61 mq	1973
58	CHIOGGIA	VIA BARBARIGO	101	C/2	43	601	23	61 mq	1973
59	CHIOGGIA	VIA BARBARIGO	101	C/2	43	601	24	51 mq	1973
60	CHIOGGIA	VIA BARBARIGO	101	C/6	43	601	29	192 mq	1973
61	CHIOGGIA	VIA BARBARIGO	101	C/6	43	601	30	192 mq	1973
62	CHIOGGIA	VIA BARBARIGO	127	A/3	43	374	1	4	1973
63	CHIOGGIA	VIA BARBARIGO	127	A/3	43	374	2	4	1973
64	CHIOGGIA	VIA BARBARIGO	127	A/3	43	374	3	4	1973
65	CHIOGGIA	VIA BARBARIGO	127	A/3	43	374	4	4	1973
66	CHIOGGIA	VIA BARBARIGO	127	A/3	43	374	5	4	1973
67	CHIOGGIA	VIA BARBARIGO	127	A/3	43	374	6	4	1973
68	CHIOGGIA	VIA BARBARIGO	127	A/3	43	374	7	4	1973
69	CHIOGGIA	VIA BARBARIGO	127	A/3	43	374	8	4	1973
70	CHIOGGIA	VIA BARBARIGO	127	A/3	43	374	9	4	1973
71	CHIOGGIA	VIA BARBARIGO	127	A/3	43	374	10	4	1973
72	CHIOGGIA	VIA BARBARIGO	127	A/3	43	374	11	4	1973
73	CHIOGGIA	VIA BARBARIGO	127	A/3	43	374	12	4	1973
74	CHIOGGIA	VIA BARBARIGO	127	A/3	43	374	13	4	1973
75	CHIOGGIA	VIA BARBARIGO	127	A/3	43	374	14	4	1973
76	CHIOGGIA	VIA BARBARIGO	127	A/3	43	374	15	4	1973
77	CHIOGGIA	VIA BARBARIGO	127	A/3	43	374	16	4	1973
78	CHIOGGIA	VIA BARBARIGO	127/A	A/3	43	374	17	4	1973
79	CHIOGGIA	VIA BARBARIGO	127/A	A/3	43	374	18	4	1973
80	CHIOGGIA	VIA BARBARIGO	127/A	A/3	43	374	19	4	1973
81	CHIOGGIA	VIA BARBARIGO	127/A	A/3	43	374	20	4	1973
82	CHIOGGIA	VIA BARBARIGO	127/A	A/3	43	374	21	4	1973
83	CHIOGGIA	VIA BARBARIGO	127/A	A/3	43	374	22	4	1973
84	CHIOGGIA	VIA BARBARIGO	127/B	A/3	43	374	23	4	1973
85	CHIOGGIA	VIA BARBARIGO	127/B	A/3	43	374	24	4	1973



Città di Chioggia

Città d'arte

86	CHIOGGIA	VIA BARBARIGO	127/B	A/3	43	374	25	4	1973
87	CHIOGGIA	VIA BARBARIGO	127/B	A/3	43	374	26	4	1973
88	CHIOGGIA	VIA BARBARIGO	127/B	C/2	43	374	28	91 mq	1973
89	CHIOGGIA	VIA BARBARIGO	127/B	C/1	43	374	29	300 mq	1973
90	CHIOGGIA	CA' BIANCA	17	A/3	46	53	4	2,5	1985
91	CHIOGGIA	CA' BIANCA	23	A/3	46	53	6	3	1985
92	CHIOGGIA	CA' BIANCA	23	A/3	46	53	7	3	1985
93	CHIOGGIA	CA' BIANCA	25	A/3	46	53	5	2,5	1985
94	CHIOGGIA	CA' BIANCA	27	A/3	46	241	2	3	1988
95	CHIOGGIA	CA' BIANCA	29/A	A/3	46	241	3	3	1988
96	CHIOGGIA	CALLE FORNETTI	338	A/3	22	2521	3	7,5	ANTE 1940
97	CHIOGGIA	CALLE COMELLI	1050	A/3	22	1118	28	3,5	ANTE 1940
98	CHIOGGIA	CALLE COMELLI	1050	A/3	22	1118	30	4,5	ANTE 1940
99	CHIOGGIA	CALLE COMELLI	1050	A/3	22	1118	32	4,5	ANTE 1940
100	CHIOGGIA	CALLE COMELLI	1050	A/3	22	1118	29	4	ANTE 1940
101	CHIOGGIA	CALLE COMELLI	1050	A/3	22	1118	35	3	ANTE 1940
102	CHIOGGIA	CALLE COMELLI	1050	A/3	22	1118	34	4	ANTE 1940
103	CHIOGGIA	CALLE COMELLI	1050	A/3	22	1118	33	5	ANTE 1940
104	CHIOGGIA	CALLE COMELLI	1050	A/3	22	1118	31	6	ANTE 1940
105	CHIOGGIA	CALLE COMELLI	1050	C/6	22	1118	26	29 mq	ANTE 1940
106	CHIOGGIA	CALLE FURLANETTO	760	A/3	23	1525		6,5	ANTE 1940
107	CHIOGGIA	CALLE GRASSI	1099	A/3	22	1126	5	3	ANTE 1940
109	CHIOGGIA	CALLE GRASSI NACCARI	1099	A/3	22	1126	6	3	ANTE 1940
111	CHIOGGIA	CALLE PADOVANI	14	A/5	23	2368	3	3	ANTE 1940
112	CHIOGGIA	CALLE SEMINARIO	721	A/4	23	5639	3	6	ANTE 1940
113	CHIOGGIA	CALLE SEMINARIO	721	C/6	23	5639	4	11 mq	ANTE 1940
114	CHIOGGIA	VIA CANAL DI VALLE	201	A/3	61	954	2	4,5	1988
115	CHIOGGIA	VIA CANAL DI VALLE	201	A/3	61	954	3	3,5	1988
116	CHIOGGIA	VIA CANAL DI VALLE	201	A/3	61	954	4	3,5	1988
117	CHIOGGIA	VIA CANAL DI VALLE	201	A/3	61	954	5	4,5	1988
118	CHIOGGIA	VIA CANAL DI VALLE	201	A/3	61	954	6	3,5	1988
119	CHIOGGIA	VIA CANAL DI VALLE	201	A/3	61	954	7	3,5	1988



Città di Chioggia

Città d'arte

120	CHIOGGIA	VIA CANAL DI VALLE	201	A/3	61	954	8	4,5	1988
121	CHIOGGIA	VIA CANAL DI VALLE	201	A/3	61	954	9	3,5	1988
122	CHIOGGIA	VIA CANAL DI VALLE	201	A/3	61	954	10	3,5	1988
123	CHIOGGIA	CORSO DEL POPOLO	939	A/3	23	2121	21	5,5	ANTE 1940
124	CHIOGGIA	F.TA S FRANCESCO	17	A/4	24	160	2	3,5	1947
125	CHIOGGIA	VIA GIOVANNI POLI	115	A/3	22	8527	1	5	1985
126	CHIOGGIA	VIA GIOVANNI POLI	117	A/3	22	8527	2	5	1985
127	CHIOGGIA	VIA GIOVANNI POLI	119	A/3	22	8527	3	5	1985
128	CHIOGGIA	VIA GIOVANNI POLI	121	A/3	22	8527	4	5	1985
129	CHIOGGIA	VIA GIOVANNI POLI	123	A/3	22	8527	5	5	1985
130	CHIOGGIA	VIA GIOVANNI POLI	125	A/3	22	8527	6	5	1985
131	CHIOGGIA	VIA GIOVANNI POLI	60	A/3	22	643		5	ANTE 1940
132	CHIOGGIA	VIA GIOVANNI POLI	60	A/3	22	643		4	ANTE 1940
133	CHIOGGIA	VIA GIOVANNI POLI	60	A/3	22	643		5	ANTE 1940
134	CHIOGGIA	VIA GIOVANNI POLI	60	A/3	22	643		5,5	ANTE 1940
135	CHIOGGIA	VIA GIOVANNI POLI	60	A/3	22	643		4,5	ANTE 1940
136	CHIOGGIA	VIA GIOVANNI POLI	60	A/3	22	643		5,5	ANTE 1940
137	CHIOGGIA	VIA GIOVANNI POLI	60	A/3	22	643		4,5	ANTE 1940
138	CHIOGGIA	VIA GIOVANNI POLI	60	A/3	22	643		5,5	ANTE 1940
139	CHIOGGIA	VIA GIOVANNI POLI	60	A/3	22	643		4,5	ANTE 1940
140	CHIOGGIA	VIA GIOVANNI POLI	60	A/3	22	643		4	ANTE 1940
141	CHIOGGIA	VIA GIOVANNI POLI	60	A/3	22	643		4,5	ANTE 1940
142	CHIOGGIA	VIA N.ZENO	250	A/3	39	1528	42	3,5	1987
143	CHIOGGIA	VIA N.ZENO	250	A/3	39	1528	43	3,5	1987
144	CHIOGGIA	VIA N.ZENO	250	A/3	39	1528	44	3,5	1987
145	CHIOGGIA	VIA N.ZENO	250	A/3	39	1528	45	3,5	1987
146	CHIOGGIA	VIA N.ZENO	250	A/3	39	1528	46	3,5	1987
147	CHIOGGIA	VIA N.ZENO	250	A/3	39	1528	47	3,5	1987
148	CHIOGGIA	VIA N.ZENO	250	A/3	39	1528	48	7	1987
149	CHIOGGIA	VIA N.ZENO	250	A/3	39	1528	49	7	1987
150	CHIOGGIA	VIA N.ZENO	250	A/3	39	1528	50	7	1987
151	CHIOGGIA	VIA N.ZENO	250	A/3	39	1528	51	7	1987



Città di Chioggia

Città d'arte

152	CHIOGGIA	VIA N.ZENO	250	A/3	39	1528	52	7	1987
153	CHIOGGIA	VIA N.ZENO	250	A/3	39	1528	53	7	1987
154	CHIOGGIA	VIA N.ZENO	250	A/3	39	1528	54	7	1987
155	CHIOGGIA	VIA N.ZENO	250	A/3	39	1528	55	7	1987
156	CHIOGGIA	VIA N.ZENO	250	A/3	39	1528	56	6	1987
157	CHIOGGIA	VIA N.ZENO	250	A/3	39	1528	57	7	1987
158	CHIOGGIA	VIA N.ZENO	250	A/3	39	1528	58	7	1987
159	CHIOGGIA	VIA N.ZENO	250	A/3	39	1528	59	7	1987
160	CHIOGGIA	VIA N.ZENO	250	A/3	39	1528	61	3,5	1987
161	CHIOGGIA	VIA N.ZENO	250	A/3	39	1528	62	3,5	1987
162	CHIOGGIA	VIA N.ZENO	250	A/3	39	1528	63	3,5	1987
163	CHIOGGIA	VIA N.ZENO	250	A/3	39	1528	64	3,5	1987
164	CHIOGGIA	VIA N.ZENO	250	A/3	39	1528	65	3,5	1987
165	CHIOGGIA	VIA N.ZENO	250	A/3	39	1528	66	3,5	1987
166	CHIOGGIA	VIA N.ZENO	250	A/3	39	1528	67	7	1987
167	CHIOGGIA	VIA N.ZENO	250	A/3	39	1528	68	7	1987
168	CHIOGGIA	VIA N.ZENO	250	A/3	39	1528	69	7	1987
169	CHIOGGIA	VIA N.ZENO	250	A/3	39	1528	70	7	1987
170	CHIOGGIA	VIA N.ZENO	250	A/3	39	1528	71	7	1987
171	CHIOGGIA	VIA N.ZENO	250	A/3	39	1528	72	7	1987
172	CHIOGGIA	VIA N.ZENO	250	A/3	39	1528	73	7	1987
173	CHIOGGIA	VIA N.ZENO	250	A/3	39	1528	74	7	1987
174	CHIOGGIA	VIA N.ZENO	250	A/3	39	1528	75	7	1987
175	CHIOGGIA	VIA N.ZENO	250	A/3	39	1528	76	7	1987
176	CHIOGGIA	VIA N.ZENO	250	A/3	39	1528	77	7	1987
177	CHIOGGIA	VIA N.ZENO	250	A/3	39	1528	78	7	1987
178	CHIOGGIA	VIA N.ZENO	250	C/6	39	1528	4	15 mq	1987
179	CHIOGGIA	VIA N.ZENO	250	C/6	39	1528	5	15 mq	1987
180	CHIOGGIA	VIA N.ZENO	250	C/6	39	1528	6	15 mq	1987
181	CHIOGGIA	VIA N.ZENO	250	C/6	39	1528	7	15 mq	1987
182	CHIOGGIA	VIA N.ZENO	250	C/6	39	1528	8	15 mq	1987
183	CHIOGGIA	VIA N.ZENO	250	C/6	39	1528	9	15 mq	1987
184	CHIOGGIA	VIA N.ZENO	250	C/6	39	1528	10	15 mq	1987



Città di Chioggia

Città d'arte

185	CHIOGGIA	VIA N.ZENO	250	C/6	39	1528	11	15 mq	1987
186	CHIOGGIA	VIA N.ZENO	250	C/6	39	1528	12	15 mq	1987
187	CHIOGGIA	VIA N.ZENO	250	C/6	39	1528	13	15 mq	1987
188	CHIOGGIA	VIA N.ZENO	250	C/6	39	1528	14	15 mq	1987
189	CHIOGGIA	VIA N.ZENO	250	C/6	39	1528	15	15 mq	1987
190	CHIOGGIA	VIA N.ZENO	250	C/6	39	1528	16	15 mq	1987
191	CHIOGGIA	VIA N.ZENO	250	C/6	39	1528	17	15 mq	1987
192	CHIOGGIA	VIA N.ZENO	250	C/6	39	1528	18	15 mq	1987
193	CHIOGGIA	VIA N.ZENO	250	C/6	39	1528	19	15 mq	1987
194	CHIOGGIA	VIA N.ZENO	250	C/6	39	1528	20	15 mq	1987
195	CHIOGGIA	VIA N.ZENO	250	C/6	39	1528	21	15 mq	1987
196	CHIOGGIA	VIA N.ZENO	250	C/6	39	1528	22	15 mq	1987
197	CHIOGGIA	VIA N.ZENO	250	C/6	39	1528	23	15 mq	1987
198	CHIOGGIA	VIA N.ZENO	250	C/6	39	1528	24	20 mq	1987
199	CHIOGGIA	VIA N.ZENO	250	C/6	39	1528	25	15 mq	1987
200	CHIOGGIA	VIA N.ZENO	250	C/6	39	1528	26	15 mq	1987
201	CHIOGGIA	VIA N.ZENO	250	C/6	39	1528	27	15 mq	1987
202	CHIOGGIA	VIA N.ZENO	250	C/6	39	1528	28	15 mq	1987
203	CHIOGGIA	VIA N.ZENO	250	C/6	39	1528	30	15 mq	1987
204	CHIOGGIA	VIA N.ZENO	250	C/6	39	1528	31	15 mq	1987
205	CHIOGGIA	VIA N.ZENO	250	C/6	39	1528	32	15 mq	1987
206	CHIOGGIA	VIA N.ZENO	250	C/6	39	1528	33	15 mq	1987
207	CHIOGGIA	VIA N.ZENO	250	C/6	39	1528	34	15 mq	1987
208	CHIOGGIA	VIA N.ZENO	250	C/6	39	1528	35	15 mq	1987
209	CHIOGGIA	VIA N.ZENO	250	C/6	39	1528	36	15 mq	1987
210	CHIOGGIA	VIA N.ZENO	250	C/6	39	1528	37	15 mq	1987
211	CHIOGGIA	VIA N.ZENO	250	C/6	39	1528	38	15 mq	1987
212	CHIOGGIA	VIA N.ZENO	250	C/6	39	1528	39	15 mq	1987
213	CHIOGGIA	VIA N.ZENO	250	C/6	39	1528	40	15 mq	1987
214	CHIOGGIA	VIA N.ZENO	250	C/2	39	1528	29	99 mq	1987
215	CHIOGGIA	VIA ORTI OVEST	42	A/3	38	1604	4	4	1953
216	CHIOGGIA	VIA ORTI OVEST	42	A/3	38	1604	5	4	1953
217	CHIOGGIA	VIA ORTI OVEST	43	A/3	38	1605	3	4	1953
218	CHIOGGIA	VIA ORTI OVEST	43	A/3	38	1605	4	4	1953
219	CHIOGGIA	VIA ORTI OVEST	43	A/3	38	1605	5	4	1953
220	CHIOGGIA	VIA ORTI OVEST	43	C/2	38	1605	7	12 mq	1953



Città di Chioggia

Città d'arte

221	CHIOGGIA	VIA ORTI OVEST	43	C/2	38	1605	8	12 mq	1953
222	CHIOGGIA	VIA ORTI OVEST	44	A/3	38	1941	2	3,5	1953
223	CHIOGGIA	VIA ORTI OVEST	44	A/3	38	1941	3	4	1953
224	CHIOGGIA	VIA ORTI OVEST	44	A/3	38	1941	4	3,5	1953
225	CHIOGGIA	VIA ORTI OVEST	44	A/3	38	1941	5	6	1953
226	CHIOGGIA	VIA ORTI OVEST	44	C/2	38	1941	6	8 mq	1953
227	CHIOGGIA	VIA ORTI OVEST	44	A/3	38	1941	7	3	1953
228	CHIOGGIA	VIA ORTI OVEST	44	C/6	38	1941	8	22 mq	1953
229	CHIOGGIA	VIA ORTI OVEST	44	C/6	38	1941	9	22 mq	1953
230	CHIOGGIA	VIA ORTI OVEST	44	C/2	38	1941	10	7 mq	1953
231	CHIOGGIA	VIA ORTI OVEST	44/1	A/3	38	1928		4,5	1953
232	CHIOGGIA	VIA ORTI OVEST	45	A/3	38	1940	3	3,5	1953
233	CHIOGGIA	VIA ORTI OVEST	45	A/3	38	1940	4	3	1953
234	CHIOGGIA	VIA ORTI OVEST	45	A/3	38	1940	5	5,3	1953
235	CHIOGGIA	VIA ORTI OVEST	45	A/3	38	1940	6	3,5	1953
236	CHIOGGIA	VIA ORTI OVEST	47	A/3	38	1944	3	3,5	1953
237	CHIOGGIA	VIA ORTI OVEST	48	A/3	38	1607		4	1953
238	CHIOGGIA	VIA ORTI OVEST	49	A/3	38	1608	3	2,5	1953
239	CHIOGGIA	VIA ORTI OVEST	49	A/3	38	1608	4	5	1953
242	CHIOGGIA	VIA ORTI OVEST	51	A/3	38	1947	3	4	1953
243	CHIOGGIA	VIA ORTI OVEST	51	C/6	38	1947	4	17 mq	1953
244	CHIOGGIA	VIA ORTI OVEST	51	C/6	38	1947	5	24 mq	1953
245	CHIOGGIA	VIA ORTI OVEST	52	A/3	38	1609		5	1953
246	CHIOGGIA	VIA ORTI OVEST	53	A/3	38	1610	2	4	1953
247	CHIOGGIA	VIA ORTI OVEST	53	C/6	38	1610	3	18 mq	1953
248	CHIOGGIA	VIA ORTI OVEST	54	A/3	38	1612	5	4	1953
249	CHIOGGIA	VIA ORTI OVEST	54	C/6	38	1612	6	12 mq	1953
250	CHIOGGIA	VIA ORTI OVEST	55	A/3	38	1612	4	4	1953
251	CHIOGGIA	VIA ORTI OVEST		C6	38	1945	1	18	1953
252	CHIOGGIA	VIA ORTI OVEST		C6	38	1945	3	10	1953
253	CHIOGGIA	VIA ORTI OVEST		C6	38	1945	4	12	1953
254	CHIOGGIA	VIA ORTI OVEST		C6	38	1945	5	16	1953
255	CHIOGGIA	VIA ORTI OVEST		C6	38	1945	6	28	1953
256	CHIOGGIA	VIA ORTI OVEST		C6	38	1945	7	24	1953



Città di Chioggia

Città d'arte

257	CHIOGGIA	VIA ORTI OVEST		C6	38	1945	10	29	1953
258	CHIOGGIA	VIA ORTI OVEST		C6	38	1945	11	28	1953
259	CHIOGGIA	VIA ORTI OVEST		C6	38	1945	12	30	1953
260	CHIOGGIA	VIA ORTI OVEST		C6	38	1945	13	15	1953
261	CHIOGGIA	VIA ORTI OVEST		C6	38	1949	1	18	1953
262	CHIOGGIA	VIA ORTI OVEST		C6	38	1949	2	29	1953
263	CHIOGGIA	VIA ORTI OVEST		C6	38	1949	4	20	1953
264	CHIOGGIA	VIA ORTI OVEST		C6	38	1949	5	17	1953
265	CHIOGGIA	VIA ORTI OVEST		C6	38	1949	6	15	1953
266	CHIOGGIA	VIA ORTI OVEST		C6	38	1949	7	15	1953
267	CHIOGGIA	VIA ORTI OVEST		C2	38	1951	2	18	1953
268	CHIOGGIA	VIA ORTI OVEST		C6	38	1951	3	15	1953
269	CHIOGGIA	P.ZA BALDIN MANTOVAN	9	A/3	81	703		4,5	ANTE 1950
270	CHIOGGIA	P.ZA BALDIN MANTOVAN	9	A/3	81	703		2,5	ANTE 1950
271	CHIOGGIA	P.ZA M.A T.BALDIN	25	A/3	69	348	5	3,5	1988
272	CHIOGGIA	P.ZA M.A T.BALDIN	25	A/3	69	348	6	3,5	1988
273	CHIOGGIA	P.ZA M.A T.BALDIN	25/A	A/3	69	348	7	3	1988
274	CHIOGGIA	P.ZA M.A T.BALDIN	25/A	A/3	69	348	8	3	1988
275	CHIOGGIA	VIA PASQUALE CICOGNA	15	A/4	38	565	1	3,5	1943
276	CHIOGGIA	VIA PASQUALE CICOGNA	17	A/4	38	565	2	3,5	1943
277	CHIOGGIA	VIA PASQUALE CICOGNA	21	A/4	38	566	1	3,5	1943
278	CHIOGGIA	VIA PASQUALE CICOGNA	23	A/4	38	566	2	3,5	1943
279	CHIOGGIA	VIA PASQUALE CICOGNA	27	A/4	38	567	1	3,5	1943
280	CHIOGGIA	VIA PASQUALE CICOGNA	29	A/4	38	567	2	3,5	1943
281	CHIOGGIA	VIA PASQUALE CICOGNA	33	A/4	38	568	1	3,5	1943
282	CHIOGGIA	VIA PASQUALE CICOGNA	35	A/4	38	568	2	3,5	1943
283	CHIOGGIA	VIA PASQUALE CICOGNA	39	A/4	38	569	1	3,5	1943
284	CHIOGGIA	VIA PASQUALE CICOGNA	41	A/4	38	569	2	3,5	1943
285	CHIOGGIA	VIA PIGAFETTA	17/A	A/3	40	1202		3,5	1981



Città di Chioggia

Città d'arte

286	CHIOGGIA	VIA PIGAFETTA	17/A	A/3	40	1202		4,5	1981
287	CHIOGGIA	VIA PIGAFETTA	17/A	A/3	40	1202		3,5	1981
288	CHIOGGIA	VIA PIGAFETTA	17/A	A/3	40	1202		4,5	1981
289	CHIOGGIA	VIA PIGAFETTA	17/A	A/3	40	1202		3,5	1981
290	CHIOGGIA	VIA PIGAFETTA	17/A	A/3	40	1202		4,5	1981
291	CHIOGGIA	VIA PIGAFETTA	17/A	A/3	40	1202		3,5	1981
292	CHIOGGIA	VIA PIGAFETTA	17/A	A/3	40	1202		4,5	1981
293	CHIOGGIA	VIA PIGAFETTA	17/B	A/3	40	1202		3,5	1981
294	CHIOGGIA	VIA PIGAFETTA	17/B	A/3	40	1202		4,5	1981
295	CHIOGGIA	VIA PIGAFETTA	17/B	A/3	40	1202		3,5	1981
296	CHIOGGIA	VIA PIGAFETTA	17/B	A/3	40	1202		4,5	1981
297	CHIOGGIA	VIA PIGAFETTA	17/B	A/3	40	1202		3,5	1981
298	CHIOGGIA	VIA PIGAFETTA	17/B	A/3	40	1202		4,5	1981
299	CHIOGGIA	VIA PIGAFETTA	17/B	A/3	40	1202		3,5	1981
300	CHIOGGIA	VIA PIGAFETTA	17/B	A/3	40	1202		4,5	1981
301	CHIOGGIA	VIA PORCELLANA	10	A/3	17	549		3,5	1970
302	CHIOGGIA	VIA PORCELLANA	16	A/3	17	549		4	1970
303	CHIOGGIA	VIA PORCELLANA	18	A/3	17	549		3,5	1970
304	CHIOGGIA	VIA PORCELLANA	3	A/3	17	549		4,5	1970
305	CHIOGGIA	VIA PORCELLANA	4	A/3	17	549		5	1970
306	CHIOGGIA	VIA REBOSOLA	102	A/3	45	100	4	3	1987
307	CHIOGGIA	VIA REBOSOLA	102	A/3	45	100	5	6	1987
308	CHIOGGIA	VIA REBOSOLA	102	A/3	45	100	6	3	1987
309	CHIOGGIA	VIA REBOSOLA	102	A/3	45	100	7	6	1987
310	CHIOGGIA	VIA REBOSOLA	102	A/3	45	100	8	3	1987
311	CHIOGGIA	VIA REBOSOLA	102	A/3	45	100	9	6	1987
312	CHIOGGIA	VIA REBOSOLA	102	A/3	45	100	10	3	1987
313	CHIOGGIA	VIA REBOSOLA	102	A/3	45	100	11	6	1987
314	CHIOGGIA	VIA REBOSOLA	112	A/3	45	100	16	3	1987
315	CHIOGGIA	VIA REBOSOLA	112	A/3	45	100	17	6	1987
316	CHIOGGIA	VIA REBOSOLA	112	A/3	45	100	18	3	1987
317	CHIOGGIA	VIA REBOSOLA	112	A/3	45	100	19	6	1987



Città di Chioggia

Città d'arte

318	CHIOGGIA	VIA REBOSOLA	112	A/3	45	100	20	3	1987
319	CHIOGGIA	VIA REBOSOLA	112	A/3	45	100	21	6	1987
320	CHIOGGIA	VIA REBOSOLA	112	A/3	45	100	22	3	1987
321	CHIOGGIA	VIA REBOSOLA	112	A/3	45	100	23	6	1987
322	CHIOGGIA	VIA REBOSOLA	92	A/3	45	100	28	3	1987
323	CHIOGGIA	VIA REBOSOLA	92	A/3	45	100	29	6	1987
324	CHIOGGIA	VIA REBOSOLA	92	A/3	45	100	30	3	1987
325	CHIOGGIA	VIA REBOSOLA	92	A/3	45	100	31	6	1987
326	CHIOGGIA	VIA REBOSOLA	92	A/3	45	100	32	3	1987
327	CHIOGGIA	VIA REBOSOLA	92	A/3	45	100	33	6	1987
328	CHIOGGIA	VIA REBOSOLA	92	A/3	45	100	34	3	1987
329	CHIOGGIA	VIA REBOSOLA	92	A/3	45	100	35	6	1987
330	CHIOGGIA	VIA REBOSOLA	102	C/6	45	100	2	18 mq	1987
331	CHIOGGIA	VIA REBOSOLA	102	C/6	45	100	3	18 mq	1987
332	CHIOGGIA	VIA REBOSOLA	102	C/6	45	100	12	18 mq	1987
333	CHIOGGIA	VIA REBOSOLA	102	C/6	45	100	13	18 mq	1987
334	CHIOGGIA	VIA REBOSOLA	102	C/6	45	100	14	18 mq	1987
335	CHIOGGIA	VIA REBOSOLA	102	C/6	45	100	15	18 mq	1987
336	CHIOGGIA	VIA REBOSOLA	102	C/6	45	100	24	18 mq	1987
337	CHIOGGIA	VIA REBOSOLA	102	C/6	45	100	25	18 mq	1987
338	CHIOGGIA	VIA REBOSOLA	112	C/6	45	100	26	18 mq	1987
339	CHIOGGIA	VIA REBOSOLA	112	C/6	45	100	27	18 mq	1987
340	CHIOGGIA	VIA REBOSOLA	112	C/6	45	100	36	18 mq	1987
341	CHIOGGIA	VIA REBOSOLA	112	C/6	45	100	37	18 mq	1987
342	CHIOGGIA	VIA REBOSOLA	112	C/6	45	100	38	18 mq	1987
343	CHIOGGIA	VIA REBOSOLA	112	C/6	45	100	39	18 mq	1987
344	CHIOGGIA	VIA REBOSOLA	112	C/6	45	100	40	18 mq	1987
345	CHIOGGIA	VIA REBOSOLA	112	C/6	45	100	41	18 mq	1987
346	CHIOGGIA	VIA REBOSOLA	92	C/6	45	100	42	18 mq	1987
347	CHIOGGIA	VIA REBOSOLA	92	C/6	45	100	43	18 mq	1987
348	CHIOGGIA	VIA REBOSOLA	92	C/6	45	100	44	18 mq	1987
349	CHIOGGIA	VIA REBOSOLA	92	C/6	45	100	45	18 mq	1987
350	CHIOGGIA	VIA REBOSOLA	92	C/6	45	100	46	18 mq	1987
351	CHIOGGIA	VIA REBOSOLA	92	C/6	45	100	47	18 mq	1987
352	CHIOGGIA	VIA REBOSOLA	92	C/6	45	100	48	18 mq	1987



Città di Chioggia

Città d'arte

353	CHIOGGIA	VIA REBOSOLA	92	C/6	45	100	49	18 mq	1987
354	CHIOGGIA	RIONE DUOMO	39	A/3	23	1988	4	3,5	1988
355	CHIOGGIA	RIONE DUOMO	39	A/3	23	1988	5	5	1988
356	CHIOGGIA	SOTTOMARINA	1100	A/3	26	1040	2	3	1988
357	CHIOGGIA	SOTTOMARINA	1100	A/3	26	1040	3	4	1988
358	CHIOGGIA	SOTTOMARINA	1100	A/3	26	1040	4	4	1988
359	CHIOGGIA	SOTTOMARINA	1100	A/3	26	1040	5	4	1988
360	CHIOGGIA	SOTTOMARINA	1195	A/4	26	1165	1	5	1963
363	CHIOGGIA	SOTTOMARINA	26	A/4	26	26	1	3	ANTE 1977
364	CHIOGGIA	SOTTOMARINA	26	A/4	26	26	6	3	ANTE 1977
365	CHIOGGIA	SOTTOMARINA	26	A/4	26	26	7	3	ANTE 1977
366	CHIOGGIA	SOTTOMARINA	26	A/4	26	26	2	2	ANTE 1977
367	CHIOGGIA	SOTTOMARINA	826	A/3	26	811	1	2,5	1979
368	CHIOGGIA	SOTTOMARINA	826	A/3	26	811	2	2,5	1979
369	CHIOGGIA	SOTTOMARINA	826	A/3	26	811	3	2,5	1979
370	CHIOGGIA	SOTTOMARINA	826	A/3	26	811	4	2,5	1979
371	CHIOGGIA	SOTTOMARINA	826	A/3	26	811	5	2,5	1979
372	CHIOGGIA	SOTTOMARINA	826	A/3	26	811	6	2,5	1979
373	CHIOGGIA	SOTTOMARINA	826	A/3	26	811	7	2,5	1979
374	CHIOGGIA	SOTTOMARINA	826	A/3	26	811	8	2,5	1979
375	CHIOGGIA	VIALE VENEZIA	16	A/2	26	2794	22	5	1960
376	CHIOGGIA	VIA CORALLO	25/A	A/3	37	1159	18	4,5	1969
377	CHIOGGIA	VIA N.ZENO	116	A/3	37	1675	11	4	1984
378	CHIOGGIA	VIA N.ZENO	116	C/6	37	1675	35	15 mq	1984
379	CHIOGGIA	BRONDOLO	24	A/3	41	102		4	ANTE 1940
380	CHIOGGIA	BRONDOLO	24	A/3	41	106		4	ANTE 1940
381	CHIOGGIA	VIA CA ROSSA	42	A/3	16	54	1	2,5	1955
382	CHIOGGIA	VIA CA ROSSA	42	A/3	16	54	2	4	1955
383	CHIOGGIA	CALLE GRADARA	309	A/3	22	2865	2	8	ANTE 1940
384	CHIOGGIA	CALLE GRADARA	309	A/3	22	2865	3	3	ANTE 1940
385	CHIOGGIA	CALLE GRADARA	309	C/2	22	2865	4	120 mq	ANTE 1940



Allo stato attuale, il competente servizio comunale ha predisposto il Piano di vendita dell'intero patrimonio, il documento è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.32 del 09.04.2014, e attualmente risulta approvato definitivamente dalla Giunta Regionale del Veneto con provvedimento n.ro 986 del 28.07.2015.

Dette unità immobiliari dovrebbero essere interessate da lavori di ristrutturazione e manutenzione pari ad un importo di € 4.730.000,00. Sino ad oggi sono state alienate mediante assegnazione diretta o asta pubblica n. 100 unità abitative con a carico degli acquirenti i relativi oneri derivanti da lavori di messa in sicurezza delle unità.

7. 5 Altri Immobili di proprietà Comunale

L'Amministrazione Comunale è proprietaria di un cospicuo patrimonio immobiliare dove trovano sede tutti i servizi istituzionali dell'Ente. In particolare gli edifici destinati ad Uffici, scuole, asili, cimiteri, strade e attività sussidiarie.

Di questi l'Amministrazione ai sensi della normativa già richiamata ha predisposto un "*Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari*" al fine di una razionalizzazione degli stessi ed è stata già prevista l'alienazione dei seguenti beni:

- Ex Colonia Turati;
- Ex scuola Magnasutti;
- Ex scuola di Piovini di Valli;
- Unità residenziali;
- Aree Compendio Brondolo;
- Area terreno (ex ENI) località Cà Lino di Chioggia;
- Beni provenienti dal Federalismo Demaniale;
- Varie aree (terreni) improduttive.

7.6 Misure di razionalizzazione

I canoni di locazione per gli alloggi Erp sono determinati nella misura prevista dalla normativa Regionale in materia di edilizia residenziale pubblica e non possono pertanto rispondere ad una logica di mercato. I canoni per gli altri immobili prevedono aumenti sulla base dell'indice Istat. Inoltre l'ufficio competente ha predisposto un regolamento per l'utilizzo dei locali di proprietà Comunale.

La manutenzione degli immobili deve essere opportunamente pianificata, in modo da evitare spese impreviste. Gli interventi di manutenzione devono essere previsti con congruo anticipo, prima che il



degrado di un immobile o di una sua parte diventi irreversibile, onde evitare stati d'urgenza e di pericolo, causa di maggiori costi.

Si dovranno infine valutare le nuove opportunità in campo energetico offerte dal mercato libero in particolare per i manufatti già destinati ad Uffici.

7.7 Azioni propedeutiche alle alienazioni

Inserimento dei beni Comunali presenti nel piano delle alienazioni sul sito istituzionale del Ministero dell'Economia e Finanze e dell'Agenzia del Demanio nella piattaforma predisposta dall'Agenzia del Demanio-Roma (piattaforma MEF), con la quale i beni avranno un visibilità al livello internazionale. Attualmente n.1 bene ha trovato collocazione nella predetta piattaforma. L'Ufficio sta inoltre predisponendo piani di valorizzazione di beni pervenuti ai sensi del D.lgs n.85/2010 (Federalismo Demaniale), ed in particolare sono stati inseriti nei piani triennali delle alienazioni diverse proprietà Comunali acquisite ai sensi del predetto federalismo demaniale per un cospicuo valore immobiliare ed in dettaglio:

Scheda federalismo VB0587-terreni vari a Valli di Chioggia;

Scheda federalismo VEB0574- area ex batteria Penzo;

Scheda federalismo VEB0499 -Viale Isonzo fg 26 mapp 4738 mapp 3815;

Scheda federalismo VEB0372 - fabbricato civile abitazione a Valli di Chioggia;

Scheda federalismo VEBP022 (ex parcheggio Boemia) – via C.Colombo zona R Scheda federalismo VEB004 (Fabbricato in Chioggia);

Scheda federalismo VEB0677 (Tratto di terreno Sottomarina) - Fg. 26 mapp. 4171, 4172, 4173, 4174, 4175 e 4268.

8. Analisi finanziaria - razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art. 16 comma 4 d.l. n. 98/2011) – triennio 2018 – 2020.

Le azioni descritte nei paragrafi precedenti, con particolare riferimento ai criteri che saranno adottati nel prossimo triennio per la gestione delle dotazioni strumentali anche informatiche, la telefonia mobile, le autovetture istituzionali, gli oneri assicurativi e i contratti di servizio, sono sicuramente funzionalizzate alla realizzazione di risparmi finanziari derivanti da un'attività di razionalizzazione e riqualificazione della spesa. Il presente piano, definito sulla scorta di quanto previsto dall'art. 16, D.L. 98/2011, nelle tabelle che seguono, riporta la spesa sostenuta a



legislazione vigente per ciascuna delle voci oggetto di razionalizzazione/riqualificazione, periodo 2015-2017, e i correlati obiettivi in termini finanziari da conseguire nel prossimo triennio 2018-2020, economie che potranno essere realizzate rispettando i criteri di razionalizzazione formulati nel presente documento. L'eventuale risparmio complessivo, riferito al totale delle voci evidenziate e inserite nel Piano, sarà rilevato ed accertato ogni anno a consuntivo ed utilizzato nell'importo massimo del 25 per cento (al netto di oneri riflessi e IRAP) per la contrattazione integrativa, come previsto dall'art. 16, comma 5, del D.L. 98/2011, ma esclusivamente per le finalità di cui all'art. 4 comma 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16 e di cui all'articolo 1, comma 226 della L. 28/12/2015, n. 208, salvo diverse interpretazioni e salvo modifiche che portano essere apportate al quadro normativo vigente.

8.1 Riepilogo dei progetti/azioni del Piano di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

LE DOTAZIONI STRUMENTALI

DESCRIZIONE DEL PROGETTO	MISURA	CAPITOLO DI SPESA	SPESA MEDIA TRIENNIO 2015/2017	SPESA 2018	RISPARMIO COMPLESSIVO PREVISTO
Noleggio Fotocopiatori	1) Individuazione dotazioni standard e massimizzazione utilizzo 2) Criteri di gestione delle fotocopiatrici 3) Utilizzo convenzioni Consip	122550	33.933,49	22.395,00	11.538,49
Materiale informatico per stampanti	1) Individuazione dotazioni standard e massimizzazione utilizzo 2) Criteri di gestione delle stampanti 3) Utilizzo convenzioni Consip	122502*	23.633,33	15.000,00	8.633,33
Consumo carta	1) Individuazione dotazioni standard e massimizzazione utilizzo 2) Utilizzo convenzioni Consip	122501*	4.653,33	4.500,00	153,33
TOTALE			62.220,15	41.895,00	20.325,15

* Per l'annualità 2015 la spesa trova riferimento al Cap. 122500

TELEFONIA MOBILE

DESCRIZIONE DEL PROGETTO	MISURA	CAPITOLO DI SPESA	SPESA MEDIA TRIENNIO 2015/2017	SPESA 2018	RISPARMIO COMPLESSIVO PREVISTO
Adozione sistemi di abbattimento dei costi	1) Limitazione uso apparecchi cellulari e regolamentazione uso apparecchi 2) Adozione sistemi di abbattimento dei costi di telefonia mobile 3) Utilizzo convenzioni Consip	117010	33.584,81	28.000,00	5.584,81
TOTALE			33.584,81	28.000,00	5.584,81



AUTOVETTURE DI SERVIZIO

DESCRIZIONE DEL PROGETTO	MISURA	CAPITOLO DI SPESA	SPESA MEDIA TRIENNIO 2015/2017	SPESA 2018	RISPARMIO COMPLESSIVO PREVISTO
Regolamentazione utilizzo autovetture	1) Riduzione consumo carburante 2) Utilizzo convenzioni Consip	122500	29.817,67	28.000,00	1.817,67
Riduzione parco vetture	1) Riduzione spesa per assicurazioni 2) Attivazione procedure concorrenziali	Contratti assicurativi	34.365,75	28.804,24	5.561,51
TOTALE			64.183,42	56.804,24	7.379,18

REINTERNALIZZAZIONE VERDE PUBBLICO

DESCRIZIONE DEL PROGETTO	MISURA	CAPITOLO DI SPESA*	SPESA MEDIA TRIENNIO 2015/2017	SPESA 2018	RISPARMIO COMPLESSIVO PREVISTO
Gestione diretta del servizio Verde Pubblico	Riduzione costi precedentemente sostenuti dalla società SST attraverso gare ad evidenza pubblica	257000	697.319,44	628.000,00	69.319,44
TOTALE			697.319,44	628.000,00	69.319,44

SPESA PER ASSICURAZIONI

DESCRIZIONE DEL PROGETTO	MISURA	CAPITOLO DI SPESA*	SPESA MEDIA TRIENNIO 2015/2017	SPESA 2018	RISPARMIO COMPLESSIVO PREVISTO
Riduzione spesa del portafoglio assicurativo al netto della riduzione parco vetture	Riduzione spesa relativa ai premi di assicurazione	Vari	341.330,64	320.000,00	21.330,64
TOTALE			341.330,64	320.000,00	21.330,64

TRASFERIMENTI ALL'AULSS 3 PER SERVIZI DI CARATTERE SOCIALE

DESCRIZIONE DEL PROGETTO	MISURA	CAPITOLO DI SPESA*	SPESA MEDIA TRIENNIO 2015/2017	SPESA 2018	RISPARMIO COMPLESSIVO PREVISTO
Riduzione trasferimenti all'Aulss 3 per servizi di carattere sociale di cui al D.Lgs. 30.12.1992, n. 502	Riduzione spesa a carico dell'Ente Locale per le attività socio assistenziali demandate all'Aulss n. 3 senza pregiudizio degli standard dei servizi	278200	692.290,15	660.000,00	32.290,15
TOTALE			692.290,15	660.000,00	32.290,15



NUOVO SERVIZIO INTEGRATO DI ENERGY & TECHNOLOGY MANAGEMENT

DESCRIZIONE DEL PROGETTO	MISURA	CAPITOLO DI SPESA	SPESA MEDIA TRIENNIO 2015/2017	SPESA 2018	RISPARMIO COMPLESSIVO PREVISTO
Illuminazione Pubblica (Energia e servizio MO)	Fornitura del vettore energetico per tutti gli impianti comunali di Illuminazione sia di Pubblica Illuminazione e Semaforici, che Impianti Elettrici e Tecnologici .Gestione, conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti.	286000	1.136.783,00	1.116.753,00	20.030,00
Gestione Calore (Energia e servizio MO)	Gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti per la Climatizzazione Estiva ed Invernale e delle loro apparecchiature compresa la fornitura del vettore energetico funzionale all'emissione del potere rinfrescante/calorifero	286030	1.066.245,00	951.275,00	114.970,00
TOTALE			2.203.028,00	2.068.028,00	135.000,00

SPESE POSTALI

DESCRIZIONE DEL PROGETTO	MISURA	CAPITOLO DI SPESA*	SPESA MEDIA TRIENNIO 2015/2017	SPESA 2018	RISPARMIO COMPLESSIVO PREVISTO
Spese di ritiro e recapito della corrispondenza	Riduzione della spesa a carico dell'Ente previa attivazione di idonea gara ad evidenza pubblica	104080	54.379,27	42.533,11	11.846,16
TOTALE			54.379,27	42.533,11	11.846,16

SERVIZI MUSEALI

DESCRIZIONE DEL PROGETTO	MISURA	CAPITOLO DI SPESA*	SPESA MEDIA TRIENNIO 2015/2017	SPESA 2018	RISPARMIO COMPLESSIVO PREVISTO
Servizi museali	Riduzione della spesa a carico dell'Ente attraverso la razionalizzazione dell'impiego del personale e dell'acquisto dei beni e servizi	Vari	315.092,73	235.536,65	79.556,08
TOTALE			315.092,73	235.536,65	79.556,08

RISPARMIO COMPLESSIVO	€ 382.631,62
<i>75% economia da acquisire al bilancio dell'ente</i>	<i>€ 286.973,71</i>
<i>25% per la produttività collettiva</i>	<i>€ 95.657,90</i>